



*Impianto di termovalorizzazione rifiuti  
non pericolosi - Forlì*

Valutazione di Impatto Ambientale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**  
Progetto di massimizzazione del recupero di  
energia da rifiuti

**ELABORATO 2**  
Inquadramento programmatico

<b>Approvato</b>	K. Gamberini			
<b>Controllato</b>	F. Zanni D. Mascheroni			
<b>Redatto</b>	F. Zanni			
<b>Rev.</b>	00	<b>Data</b>	23/03/2026	
<b>Cod. Doc.</b>	TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	<b>Pagine</b>	1 di 86	

## SOMMARIO

<b>A</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>4</b>
A.1	PREMESSE.....	5
<b>B</b>	<b>PREVISIONI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA.....</b>	<b>9</b>
B.1	PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR).....	9
B.2	PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE (PTPR) .....	13
B.3	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP).....	19
B.4	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE .....	40
B.4.1	<i>Piano strutturale comunale (PSC)</i> .....	42
B.4.2	<i>Regolamento urbanistico edilizio (RUE)</i> .....	48
B.4.3	<i>Piano Operativo Comunale (POC)</i> .....	50
B.4.4	<i>Classificazione acustica comunale</i> .....	50
B.4.5	<i>Piano Urbanistico Generale (PUG)</i> .....	53
<b>C</b>	<b>STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SETTORIALE .....</b>	<b>54</b>
C.1	PIANI IN MATERIA DI RIFIUTI .....	54
C.1.1	<i>Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche 2022-2027 (PRRB)</i> .....	54
C.2	PIANI IN MATERIA DI ASSETTO IDROGEOLOGICO .....	59
C.2.1	<i>Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA)</i> .....	59
C.2.2	<i>Piano assetto idrogeologico (PAI-PSAI) – Bacini Romagnoli</i> .....	67
C.3	PIANI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE .....	70
C.3.1	<i>Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo)</i> .....	70
C.3.2	<i>Piani di risanamento e tutela delle acque (PTA)</i> .....	74
C.4	PIANI IN MATERIA DI TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA.....	76
C.4.1	<i>Piano aria integrato regionale (PAIR 2030)</i> .....	76
C.5	PIANI IN MATERIA DI ENERGIA .....	79
C.5.1	<i>Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)</i> .....	79
C.5.2	<i>Piano Energetico Regionale dell'Emilia-Romagna (PER)</i> .....	80
<b>D</b>	<b>VINCOLI.....</b>	<b>82</b>
D.1	VINCOLI NATURALISTICI.....	82

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	2 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

D.2	VINCOLO IDROGEOLOGICO .....	85
D.3	VINCOLI PAESAGGISTICI E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI.....	85

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	3 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

## A INTRODUZIONE

Nel presente quadro programmatico, parte integrante dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), si effettua la verifica di coerenza del progetto proposto rispetto alla pianificazione urbanistica, territoriale, ai vincoli ed alle norme di settore.

Nel dettaglio sono presi in considerazione gli strumenti urbanistici e i vincoli di seguito elencati:

- Strumenti di pianificazione territoriale a livello regionale:
  - Piano Territoriale Regionale (PTR);
  - Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
- Strumenti di pianificazione territoriale a livello provinciale:
  - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Strumenti di pianificazione territoriale a livello comunale:
  - Piano Strutturale Comunale (PSC);
  - Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
  - Piano Urbanistico Generale (PUG);
  - Classificazione Acustica Comunale;
- Strumenti di pianificazione di settore:
  - Piano Rifiuti e Bonifiche 2022-2027;
  - Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA);
  - Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI-PSAI);
  - Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo);
  - Piano di Tutela delle Acque (PTA);
  - Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
  - Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC);
  - Piano Energetico Regionale dell'Emilia-Romagna (PER);
- Vincoli naturalistici, ambientali e paesaggistici.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	4 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

## A.1 PREMESSE

L'impianto di termovalorizzazione e la Piattaforma Ecologica Attrezzata (PEA) di Forlì, di proprietà di HERAmbiente S.p.A., sono ubicati in Via Carlo Grigioni Diana n. 19 e 28 nel Comune di Forlì.

In particolare, il sito impiantistico è localizzato all'interno di una zona industriale/artigianale a Nord-Est rispetto al centro cittadino.


La posizione geografica del sito in oggetto è determinata dalle seguenti coppie di coordinate:

TIPOLOGIA COORDINATE	COORD. NORD	COORD. EST	FUSO
Geografiche WGS84	Lat. 44° 13' 57,46"	Long. 12° 05' 17,71"	-
Cartografiche UTM ED50	4.902.029,84 m	267.535,25 m	33 (fascia T)
Cartografiche Gauss-Boaga Roma40	4.902.360,02 m	1.746.664,25 m	Ovest



Figura 1 – Localizzazione corografica del sito impiantistico

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	5 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	



**Figura 2 –Localizzazione del sito del termovalorizzatore – dettaglio dell’area impiantistica**

L’area impiantistica, così come rappresentata nella figura 3 a seguire, comprende:

1. Impianto di termovalorizzazione di rifiuti non pericolosi con le seguenti sezioni impiantistiche:
  - Unità di incenerimento rifiuti (forno - caldaia) e depurazione fumi (AT1);
  - Stoccaggio in fossa di rifiuti in ingresso (AT2);
  - Sezione di recupero energetico (AT4);
  - Unità di demineralizzazione acque (AT5);
  - Unità deposito temporaneo scorie di combustione (AT9);

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	6 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

- Unità deposito temporaneo rifiuti pericolosi per ceneri leggere, PCR e PSR (AT6).
2. Piattaforma Ecologica Attrezzata - PEA (AT8);
  3. Unità di trattamento fisico reflui ad esclusivo servizio degli impianti sopra elencati (AT10): tale sezione di impianto opera un trattamento delle acque di dilavamento piazzali (prima pioggia) prima dello scarico in pubblica fognatura (avvio al depuratore con condotto dedicato); è inoltre presente una vasca, a servizio della PEA, dedicata all'eventuale accumulo delle acque di spegnimento incendi;
  4. Attività comuni (AT11): pesa rifiuti, sistema di gestione scarichi e reti fognarie, vasche di accumulo reflui di processo; dispositivi di emergenza, etc.

All'interno dell'area impiantistica si trova anche una centrale TLR, che permette di produrre, accumulare e distribuire alla rete cittadina l'energia termica proveniente dal termovalorizzatore in oggetto.




Figura 2. Localizzaione del sito impiantistico.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	7 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

**Figura 3 – Organizzazione del sito impiantistico – sito polifunzionale**

Il “Progetto di massimizzazione del recupero energetico da rifiuti” ha la finalità di massimizzare il recupero energetico da rifiuti non pericolosi di origine urbana e più in generale estendere il servizio di termovalorizzazione del rifiuto minimizzandone il conferimento in discarica.

Il progetto prevede:

1. **l'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione a saturazione del carico termico nominale installato come previsto dall'art. 237-sexies del D.Lgs 152/06 e smi e dall'art. 35, co. 3 del decreto-legge n. 133 del 12/09/2014 “Misure urgenti per apertura cantieri, realizzazione opere pubbliche e emergenza dissesto idrogeologico - Incenerimento rifiuti” (decreto “Sblocca Italia”), convertito in legge dalla Legge n. 164 del 11/11/2014.** Ciò comporta **un incremento dei rifiuti trattabili, indicativamente, da 120.000 t/a (attuale limite autorizzativo ma non tecnico) a circa 150.000 t/a** che, considerando un contenuto energetico medio del rifiuto pari a 2.100 – 2.300 kcal/kg<sup>1</sup>, permettono di sfruttare a pieno la potenzialità termica del forno installato e massimizzare il recupero di energia;
2. **sostanziale invarianza delle tipologie dei rifiuti trattabili**, ovvero rifiuti generati dal servizio pubblico di raccolta: rifiuti urbani indifferenziati e rifiuti (non recuperabili come materia) generati dal trattamento di quelli raccolti in modo differenziato; con la proposta di integrazione dei residui del compostaggio e dei fanghi di depurazione derivanti dalle acque reflue civili si vuole estendere il servizio di trattamento anche ai rifiuti generati dal trattamento dei rifiuti urbani a matrice organica e da ciclo idrico integrato, qualora se ne riscontrasse la necessità (ad es. impossibilità di recupero come materia);
3. **l'inserimento di uno scambiatore di calore per il recupero termico dei fumi a valle del ventilatore di coda<sup>2</sup>**, alla base del camino, con la finalità di massimizzare il recupero energetico da rifiuti.

Fa parte altresì del progetto un'importante opera di compensazione consistente nella realizzazione di un nuovo tratto della rete di Teleriscaldamento, alimentata dal calore generato dal termovalorizzatore, a servizio del Museo San Domenico e della Biblioteca Ruffilli “ex asilo Santarelli”.

Il progetto proposto non prevede occupazione di nuovo suolo; l'impianto esistente è già dotato delle migliori tecnologie disponibili e dei sistemi atti al suo funzionamento a saturazione del suo carico termico nominale ne consegue che l'esercizio dello stesso a saturazione, oggetto della presente istanza, non necessita di alcuna modifica impiantistica e conseguentemente di

<sup>1</sup> PCI – potere calorifico inferiore = contenuto energetico del rifiuto

<sup>2</sup> Ventilatore di estrazione fumi di combustione, che hanno subito il trattamento di depurazione, ubicato alla base del camino.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	8 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

occupazione di nuovo suolo. Si precisa che l'installazione dello scambiatore di calore per l'ulteriore recupero termico è prevista all'interno del fabbricato esistente.

<b>B PREVISIONI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA</b>
---

**B.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)**

<b>Versione del Piano analizzata</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• PTR approvato con Delibera n. 276 del 13 febbraio 2010</li></ul>
<b>Classificazione dell'area interessata dal progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• -</li></ul>
<b>Norme di interesse per l'area di progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• -</li></ul>

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione delinea la strategia di sviluppo del territorio regionale definendo gli obiettivi per assicurare la coesione sociale, accrescere la qualità e l'efficienza del sistema territoriale e garantire la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali, in coerenza con le strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio.

Tale strumento di programmazione trova le sue motivazioni in quattro ambiti fondamentali:

- 1) la variabile territoriale si rapporta alle politiche di sviluppo in modo più articolato e complesso che nel passato. Se si riconosce l'esigenza di cogliere e fare leva sulle diverse potenzialità e risorse, il rapporto tra politiche di sviluppo e territorio richiede di scomporre le politiche di settore per renderle più appropriate alle esigenze di sviluppo delle diverse aree;
- 2) il rapporto ambiente/sviluppo diventa fondamentale per proporre una nuova qualità dello sviluppo stesso. Si presentano tre prospettive che influiscono sulle attività di governo:
  - la tutela di risorse ambientali;
  - la valorizzazione di beni ambientali;
  - il riorientamento della produzione scientifica e tecnologica per definire modelli di produzione e consumo;
- 3) il superamento dei localismi e l'accrescimento dell'unificazione regionale appaiono centrali per mantenere e qualificare il grado di sviluppo raggiunto;

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	9 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

- 4) il rafforzamento necessario del sistema delle istituzioni per operare su sistemi maggiormente aperti sia territorialmente che come rapporti di forze economico-sociali.

Nel PTR, dopo un quadro conoscitivo sullo stato delle varie componenti individuate come critiche e/o rappresentative, sono riportati gli obiettivi e le strategie per il perseguimento degli stessi.

Come principio generale il PTR si propone di promuovere, nell'ottica di un contesto europeo e nazionale, lo sviluppo sostenibile come elemento integrato dei seguenti aspetti:

- sostenibilità ambientale: mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse naturali, preservare l'integrità dell'ecosistema e la diversità biologica;
- sostenibilità economica: generare, in modo duraturo, reddito e lavoro attraverso la promozione e il sostegno di un sistema economico regionale capace di garantire sviluppo, uso razionale ed efficiente delle risorse, riduzione dell'impiego di quelle non rinnovabili;
- sostenibilità sociale: garantire condizioni di benessere umano e accesso alle opportunità distribuite in modo equo, in particolare tra le comunità attuali e quelle future;
- sostenibilità istituzionale: coniugare il processo di decentramento dei poteri con lo sviluppo di forme di coordinamento e cooperazione interistituzionale.

Gli obiettivi che il PTR si pone, in relazione ai suddetti aspetti sono:

- Qualità territoriale;
- Efficienza territoriale;
- Identità territoriale.

Quattro le principali dimensioni di integrazione del principio di sostenibilità che schematicamente vengono ricondotte ad obiettivo programmatico:

- l'efficienza della produzione e del consumo, intesa come internalizzazione e riduzione dei costi ambientali e valorizzazione nel medio termine di opportunità e vantaggi economici correlati (integrazione della dimensione economica e ambientale) all'accesso di tutti alle risorse e alla qualità ambientale, intesa anche con riferimento ai paesi più poveri del mondo e alle generazioni future (integrazione della dimensione sociale e ambientale);
- la qualità della vita degli individui e delle comunità, intesa come intreccio tra qualità ambientale e degli spazi costruiti, condizioni economiche e di benessere e coesione sociale (integrazione della dimensione sociale, economica e ambientale);
- la competitività locale, intesa come capacità innovativa che investe nel capitale naturale e sociale e valorizza e potenzia le risorse locali (integrazione della dimensione istituzionale, economica e ambientale);

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	10 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

- la governance locale, ovvero la consapevolezza sui temi della sostenibilità da parte dei governi e delle comunità locali, la capacità di dialogo, di assunzione di responsabilità, di gestione, di investimento e valorizzazione di risorse pubbliche e private, e del suo consolidamento nel tempo (integrazione della dimensione istituzionale, sociale e ambientale).

Altro tema strettamente riconducibile, in senso ampio, all'integrazione è la collaborazione con l'industria e i consumatori al fine di rendere più sostenibili i modelli di produzione e consumo. Al proposito si propone di far ricorso a un ampio ventaglio di strumenti, che spaziano:

- da una politica per la produzione e consumo sostenibili;
- alla responsabilità ambientale;
- dalle misure fiscali;
- ad una miglior informazione dei cittadini.

Per definire il potenziale dei propri territori il PTR assume il concetto di "capitale territoriale" espressione di un sistema di asset a carattere sia materiale che immateriale e di natura pubblica, collettiva e privata che si struttura in modo interattivo e relazionale sul territorio e che sta alla base della crescita della qualità della vita e della efficienza/competitività del sistema economico regionale.

Il termine di "capitale" porta con sé l'idea di una dotazione che un soggetto utilizza per perseguire i propri obiettivi, l'attributo "territoriale" evoca, invece, l'importanza che si deve attribuire al territorio come fattore per uno sviluppo che parta dal basso, dalle potenzialità locali, dalla "diversità", e che tenga conto della multidimensionalità delle relazioni che si intrecciano nello spazio ove conta non solo la geografia, ma anche la storia, la cultura, le caratteristiche identitarie delle popolazioni, le competenze e le vocazioni presenti, il sistema di relazioni interne e di rapporti con l'esterno.

Gli obiettivi del PTR sono articolati secondo le quattro forme di capitale territoriale e sono:

- obiettivi per il capitale cognitivo: sistema educativo, formativo e della ricerca di alta qualità; alta capacità d'innovazione del sistema regionale; attrazione e mantenimento delle conoscenze e delle competenze nei territori;
- obiettivi per il capitale sociale: benessere della popolazione e alta qualità della vita; equità sociale e diminuzione della povertà; integrazione multiculturale, alti livelli di partecipazione e condivisione di valori collettivi (civiness);
- obiettivi per il capitale eco sistemico - paesaggistico: integrità del territorio e continuità della rete ecosistemica; sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali; ricchezza dei paesaggi e della biodiversità;

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	11 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

- obiettivi per il capitale insediativo - infrastrutturale: ordinato sviluppo del territorio, salubrità e vivibilità dei sistemi urbani; alti livelli di accessibilità a scala locale e globale, basso consumo di risorse ed energia; senso di appartenenza dei cittadini e città pubblica.

La seguente tabella sintetizza gli obiettivi specifici in relazione alle suddette accezioni.

OBIETTIVI DEL PTR (in termini di risultati/output attesi)			
	Qualità territoriale	Efficienza territoriale	Identità territoriale
CAPITALE ECOSISTEMICO PAESAGGISTICO	Integrità del territorio e continuità della rete ecosistemica	Sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali	Ricchezza dei paesaggi e della biodiversità
CAPITALE SOCIALE	Benessere della popolazione e alta qualità della vita	Equità sociale e diminuzione della povertà	Integrazione multiculturale, alti livelli di partecipazione e condivisione di valori collettivi ( <i>civicness</i> )
CAPITALE COGNITIVO	Sistema educativo, formativo e della ricerca di qualità	Alta capacità d'innovazione del sistema regionale	Attrazione e mantenimento delle conoscenze e delle competenze nei territori
CAPITALE INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE	Ordinato sviluppo del territorio, salubrità e vivibilità dei sistemi urbani	Alti livelli di accessibilità a scala locale e globale, basso consumo di risorse ed energia	Senso di appartenenza dei cittadini e città pubblica

Tabella 1 – Sintesi degli obiettivi del PTR in relazione alle forme di capitale territoriale

**Il PTR, come desumibile da quanto sinteticamente descritto in precedenza, è uno strumento di programmazione e pianificazione che non fornisce prescrizioni di dettaglio sulle singole aree; il progetto previsto al Termovalorizzatore di Forlì prevede di massimizzare il recupero di energia dai rifiuti garantendo elevati standard di sostenibilità ambientale e non si pone in contrasto con gli obiettivi del piano.**

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	12 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

**B.2 PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE (PTPR)**

<b>Versione del Piano analizzata</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>PTPR approvato con DCR n. 1388 del 28/01/1993</li><li>Intesa istituzionale per l'adeguamento del PTPR e del Disciplinare attuativo del 4/12/2015</li></ul>
<b>Classificazione dell'area interessata dal progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Unità di Paesaggio nr. 7 della pianura romagnola</li></ul>
<b>Norme di interesse per l'area di progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>(si rimanda alla valutazione del PTCP)</li></ul>

Il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) è parte tematica del Piano territoriale regionale (PTR) e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali.

L'art. 40-quater della Legge Regionale 20/2000 (oggi abrogata dalla L.R. 24/2017 e s.m.i.), *Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio*, introdotto con la L. R. n. 23 del 2009, che ha dato attuazione al D. Lgs. n. 42 del 2004, s.m.i., relativo al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in continuità con la normativa regionale in materia, affida al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), il compito di definire gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all'intero territorio regionale, quale piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici.

Il piano paesistico regionale influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

Gli operatori ai quali il Piano si rivolge sono:

- la stessa Regione, nella sua attività di pianificazione territoriale e di programmazione generale e di settore;
- le Province, che nell'elaborazione dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), assumono ed approfondiscono i contenuti del PTPR nelle varie realtà locali;
- i Comuni che garantiscono la coesione tra tutela e sviluppo attraverso i loro strumenti di pianificazione generale; gli operatori pubblici e privati le cui azioni incidono sul territorio.

Sotto il profilo degli elaborati che lo costituiscono, l'impostazione del Piano Paesistico è del tutto tradizionale, essendo formato da un corpo normativo e da una cartografia che delimita le aree a cui si applicano le relative disposizioni.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	13 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

Il PTPR individua le grandi suddivisioni di tipo fisiografico (montagna, collina, pianura, costa), i sistemi tematici (agricolo, boschivo, delle acque, insediativo) e le componenti biologiche, geomorfologiche o insediative che per la loro persistenza e inerzia al cambiamento si sono poste come elementi ordinatori delle fasi di crescita e di trasformazione della struttura territoriale regionale.

Dare attuazione al Piano paesistico dell'Emilia-Romagna significa affrontare la gestione del territorio da una prospettiva diversa: partendo dal riconoscimento delle identità locali e assumendo la consapevolezza (e quindi la responsabilità) del loro valore e degli effetti che azioni improprie, o non sufficientemente ponderate, possono determinare nella trasformazione delle culture e della storia della società regionale a partire dalla modificazione dei caratteri del paesaggio.

Attraverso l'incrocio di una serie complessa di fattori (costituzione geologica, elementi geomorfologici, quota, microclima ed altri caratteri fisico-geografici, vegetazione espressioni materiali della presenza umana ed altri) il Piano paesistico individua 23 Unità di paesaggio su tutto il territorio regionale.

Le Unità di paesaggio rappresentano ambiti territoriali con specifiche, distintive e omogenee caratteristiche di formazione e di evoluzione. Esse permettono di individuare l'originalità del paesaggio emiliano romagnolo, di precisarne gli elementi caratterizzanti e consentiranno in futuro di migliorare la gestione della pianificazione territoriale di settore.


L'inquadramento in unità di paesaggio consente:

- di formare una matrice territoriale da utilizzare come riferimento agli elementi individuati mediante i censimenti (beni naturali, edifici, manufatti diversi, presenze vegetazionali, ecc.), per la formulazione di un giudizio di valore di contesto;
- di collegare organicamente tra loro i diversi oggetti del Piano (sistemi, zone, elementi, categorie, classi e tipologie) e le disposizioni normative ad essi riferite;
- di descrivere conseguentemente l'aspetto strutturale e strutturante il paesaggio di determinate, significative, porzioni di territorio;
- di pianificare e gestire assieme oggetti tra loro diversi, orientando le azioni verso un obiettivo comune - di conservazione o di trasformazione - nel rispetto delle invarianti paesaggistiche-ambientali, degli equilibri complessivi e delle dinamiche proprie di ciascun componente.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	14 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

L'area di progetto, in Comune di Forlì, è compresa all'interno dell'Unità di Paesaggio n. 7 della "Pianura Romagnola" (si veda figura seguente).

Le Unità di paesaggio rappresentano ambiti territoriali con specifiche, distintive e omogenee caratteristiche di formazione e di evoluzione. Esse permettono di individuare l'originalità del paesaggio emiliano romagnolo, di precisarne gli elementi caratterizzanti e consentiranno in futuro di migliorare la gestione della pianificazione territoriale di settore.



**Figura 4 – PTPR - Ripartizione della Regione Emilia-Romagna in Unità di Paesaggio**

L'Unità di paesaggio n. 7, come desunto dalle schede del PTPR, presenta le caratteristiche riportate in sintesi nella figura a seguire.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	15 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

## Unità di paesaggio

## n. 7: Pianura romagnola

Comuni interessati	Integralmente:	Bagnacavallo, Bagnara, Conselice, Cotignola, Forlimpopoli, Fusignano, Gambettola, Massalombarda, Lugo, Mordano, Russi, Solarolo, S.Agata sul S.		
	Parzialmente:	Alfonsine, Bertinoro, Castel S.Pietro, Castelbolognese, Cervia, Cesena, Dozza, Faenza, Forlì, Gatteo, Imola, Longiano, Ravenna, S.Arcangelo		
Province interessate	Ferrara, Bologna, Forlì			
Inquadramento territoriale	Superficie territoriale (KmQ)	1.618,29		
	Abitanti residenti (tot.)	495.202		
	Densità (ab/kmq)	306,00		
	Distribuzione della popolazione	Centri	414.460 (84%)	
		Nuclei	-	
		Sparsa	80.742 (16%)	
	Temperatura media/annua (C°)	12,9		
Precipitazione media/annua (mm)	773			
Uso del suolo (ha)	Sup. agricola	156.534 (96,73%)		
	Sup. boscata	218 (0,14%)		
	Sup. urbanizzata	5.038 (3,11%)		
	Aree marginali	-		
	Altri	35 (0,02%)		
Altimetria s.l.m. (per superfici in ha)	< 0	-		
	0 ÷ 40	141.762 (87,6%)		
	40 ÷ 600	20.063 (12,4%)		
	600 ÷ 1200	-		
	> 1200	-		
Capacità d'uso (per superfici in ha)	Suoli con poche limitazioni	120.553		
	Suoli con talune limitazioni	24.021		
	Suoli con intense limitazioni	3.436		
	Suoli con limitazioni molto forti	50		
	Suoli con limitazioni ineliminabili	-		
	Suoli inadatti alla coltivazione	-		
	Suoli con limitazioni molto intense	-		
	Suoli inadatti a qualsiasi tipo di produzione	13.617		

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	16 di 86
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

<b>Clivometria (per superfici in ha)</b>	Superfici occupate da fosse	<b>6.450</b>
	Superfici con pendenze > 35%	<b>9</b>
<b>Geologia</b>	Classe litologica prevalente	<b>Suoli argillosi</b>
	Superficie in ha	<b>95.675</b>
<b>Stato di fatto della strumentazione urbanistica</b>	Comuni privi di strumento o con P.d.F.	-
	Comuni con P.R.G. approvato ante L.R. 47/78	<b>10 (37%)</b>
	Comuni con P.R.G. approvato post L.R. 47/78 e ante D.M. 21/9/84	<b>7 (26%)</b>
	Comuni con P.R.G. approvato post D.M. 21/9/84	<b>10 (37%)</b>
<b>Vincoli esistenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vincolo militare</li> <li>• Vincolo idrogeologico</li> <li>• Vincolo sismico</li> <li>• Vincolo paesistico</li> <li>• Abitati soggetti a consolid. e trasferimento</li> <li>• Riserve naturali</li> <li>• Zone soggette alla L.615/1966</li> <li>• Zone umide</li> <li>• Oasi di protezione della fauna</li> <li>• Zone soggette a controllo degli emungimenti</li> </ul>	
<b>Componenti del paesaggio ed elementi caratterizzanti</b>	Elementi fisici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formazione alluvionale con microrilievo costituito da grondaie fluviali spente e vive</li> <li>• Terrazzi fluviali e marini dell'alta pianura</li> </ul>
	Elementi biologici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fauna della pianura prevalentemente nei coltivi alternati a scarsi incolti</li> <li>• Terreni ben drenati occupati da una tipica agricoltura promiscua (paesaggio della piantata) oggi in via di trasformazione con netta prevalenza di colture frutticole ed erbacee specializzate</li> </ul>
	Elementi antropici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Centri di origine romana e impianto murato medioevale</li> <li>• Casa rurale cesenate-riminese con portico o faentino-imolese con fienile</li> <li>• Sistema insediativo della Via Emilia ad alta densità ed infrastrutturazione</li> <li>• Centri medio-piccoli dell'alta pianura centuriata ed alta densità della popolazione sparsa</li> <li>• Insediamenti di dosso e bassa densità della popolazione sparsa nella fascia a confine con le bonifiche</li> </ul>
<b>Invarianti del paesaggio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manufatti agricoli tradizionali</li> <li>• Sistema insediativo della Via Emilia, centuriazione ed insediamento storico</li> </ul>	
<b>Beni culturali</b>	Beni culturali di interesse	-
<b>di particolare interesse</b>	biologico - geologico	Centri storici di: Forlì, Faenza, Imola, Cesena, Forlimpopoli, Castelbolognese, Lugo, Bagnacavallo, Russi, Massalombarda, Villa Romana di Russi, Ville di Ghibullo e Montericco di Imola
	Beni culturali di interesse socio - testimoniale	
<b>Programmazione</b>	Programma e progetti esistenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• R.E.R.: Progetto del Parco Delta del PO</li> <li>• R.E.R.: Piano di controllo degli emungimenti</li> </ul>

**Figura 5 – PTPR – Scheda dell'unità di paesaggio n. 7 "Pianura Romagnola"**

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	17 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

Per quanto riguarda disposizioni di dettaglio in merito all'area di interesse, per effetto dell'Art. 24 della L.R. 20/2000 (come sopra detto abrogata e sostituita dalla L.R. n. 24/2017), *“i PTCP che hanno dato o diano piena attuazione alle prescrizioni del PTPR [...] costituiscono, in materia di pianificazione paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa”*.

Pertanto, tutte le indicazioni contenute nel PTPR della Regione Emilia-Romagna sono recepite e sviluppate nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena, discusso nel paragrafo a seguire.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	18 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

**B.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)**

<b>Versione del Piano analizzata</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.68886/146 del 14/09/2006</i></li><li>• <i>Variante integrativa approvata con delibera del Consiglio Provinciale n. 70346/146 del 19/07/2010</i></li><li>• <i>Variante Specifica approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 103517/57 del 10 dicembre 2015</i></li><li>• <i>Variante "Carta forestale e dell'uso dei suoli" in approfondimento PTPR (del. Consiglio Unione n. 15 del 14/05/2018)</i></li><li>• <i>Variante "Zonizzazione paesistica", in approfondimento PTPR (decreto del Pr. RER n. 137 del 05/10/2022)</i></li><li>• <i>Variante "Zonizzazione paesistica", in approfondimento PTPR (del. di C.C. n. 45 del 13/10/2022)</i></li></ul>
<b>Classificazione dell'ambito interessato dal progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Unità di Paesaggio n. 6a "Paesaggio della pianura agricola pianificata"</i></li><li>• <i>Attrezzature esistenti, territorio pianificato</i></li></ul>
<b>Norme di interesse per l'area di progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Zona di tutela della struttura centuriata (art. 21b)</i></li><li>• <i>Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche (art. 28b)</i></li><li>• <i>Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche; parzialmente in Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche con terreni fini potenzialmente soggetti a cedimenti (art. 47 "Rischi connessi alla sismicità")</i></li></ul>

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento che disciplina le attività di pianificazione della Provincia e stabilisce le linee guida per gli strumenti di pianificazione di livello inferiore.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.68886/146 del 14/09/2006.

La variante integrativa al piano provinciale è stata adottata con delibera di Consiglio Provinciale n. 29974/42 del 30/03/2009 ed approvata con delibera del Consiglio Provinciale n. 70346/146 del 19/07/2010, entrata in vigore il giorno 4/08/2010.

La Variante Specifica ai sensi dell'art. 27bis è stata adottata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 146884/183 del 19 dicembre 2013 ed approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 103517/57 del 10 dicembre 2015.

Con la variante cartografica "Carta forestale e dell'uso dei suoli", costituente approfondimento paesistico del PTPR, proposta dall'Unione Rubicone e Mare nell'ambito del Piano Strutturale Intercomunale (Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli), approvato con delibera del

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	19 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

Consiglio dell'Unione n. 15 del 14/05/2018, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., sono stati modificati due elaborati della Tavola 3 (Tav. 256NO – Bellaria-Igea Marina; Tav. 256SO – Santarcangelo di Romagna).

Con la variante cartografica "Zonizzazione paesistica", costituente approfondimento paesistico del PTPR, proposta dalla Provincia di Forlì-Cesena nell'ambito dell'Accordo di Programma "Costituzione di un parco archeologico in rete nei Comuni della Valle del Rubicone e realizzazione dello stralcio di completamento tra la S.S.9 Via Emilia in località San Giovanni in Compito e il casello A14 Valle del Rubicone", in variante alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica ai sensi dell'art. 60 L.R. 24/2017, approvato con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 137 del 05/10/2022, è stato modificato l'elaborato della Tavola 2 n. 256SO - Santarcangelo di Romagna.

Con la variante cartografica "Zonizzazione paesistica", costituente approfondimento paesistico del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), proposta dal Comune di Cesenatico nell'ambito del Piano Urbanistico Generale (PUG), approvato con delibera di C.C. n. 45 del 13/10/2022, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 24/2017, sono stati modificati due elaborati della Tavola 2 (Tav. 240SE - Cervia; Tav. 256NO - Bellaria Igea Marina).


L'analisi del PTCP viene eseguita prendendo in esame la cartografia ([https://www2.provincia.fc.it/pianificazione/PTCP10\\_APP/Ver INTEGRATA/index.asp](https://www2.provincia.fc.it/pianificazione/PTCP10_APP/Ver_INTEGRATA/index.asp)) e nello specifico le tavole del Sistema Ambientale elencate a seguire.

- Tavola 1 - Unità di paesaggio;
- Tavola 2 - Zonizzazione Paesistica;
- Tavola 3 - Carta forestale e dell'uso dei suoli;
- Tavola 4 - Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale;
- Tavola 5 - Schema di assetto territoriale;
- Tavola 5A - Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
- Tavola 5B - Carta dei vincoli;
- Tavola 6 - Rischio sismico, Carta delle aree suscettibili di effetti locali.

Figura 6 – Localizzazione

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	20 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

Come si evince dalla **Tavola 1 del PTCP vigente**, l'impianto in oggetto è localizzato all'interno dell'Unità di Paesaggio 6a "Paesaggio della pianura agricola pianificata" e, all'interno di un ambito classificato da zonizzazione PRG come "APE Attrezzature esistenti".



#### Unità di paesaggio

- 1 Paesaggio della montagna e della dorsale appenninica
- 2 Paesaggio dell'emergenza del Comero - Fumaiole
- 3 Paesaggio della media collina
- 3a Paesaggio della media collina
- 3b Paesaggio della media collina
- 4 Paesaggio della bassa collina calanchiva
- 5 Paesaggio della prima quinta collinare
- 6 Paesaggio della pianura agricola insediativa
- 6a Paesaggio della pianura agricola pianificata
- 6b Paesaggio agricolo del retroterra costiero
- 7 Paesaggio della costa
- 8 Paesaggio dei fondovalle insediativi

Limiti comunali

Rete dei canali di bonifica

Canale Emiliano - Romagnolo

Aree interessate da forte criticità idrologica

Aree per la riqualificazione costiera

Elementi della matrice insediativa storica

Aree di progressione dei fenomeni calanchivi

Aree ad attenuata progressione dei fenomeni calanchivi

Aree a dominanza del soprassuolo boschivo

Emergenze naturalistiche

Parco nazionale

Aree di rilevante emergenza paesaggistico-ambientale

#### Zonizzazione P.R.G.

- AIE Allevamenti industriali
- APE Attrezzature esistenti
- APP Attrezzature di progetto
- B Residenziale esistente
- BP Residenziale di progetto
- CS Centro storico
- D Produttivo esistente
- DP Produttivo di progetto
- DT Terziario esistente

DTP Terziario di progetto

IME Mobilità esistente

IMP Mobilità di progetto

IMEF Ferrovia

IMEP Parcheggi esistenti

IMPP Parcheggi di progetto

VA Zone di pregio ambientale e/o vincolo

VPE Verde pubblico esistente

VPP Verde pubblico di progetto

VPR Verde privato

**Figura 7 – Stralcio Tavola 1 "Unità Paesaggio"**

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	21 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

Si riporta quanto di seguito indicato per le unità di paesaggio nelle NTA del PTCP

#### **Art. 6 - Le unità di paesaggio**

*1. I paesaggi del territorio provinciale sono definiti mediante unità di paesaggio.*

*2. Le unità di paesaggio significative a livello provinciale le cui caratteristiche vengono descritte nella Relazione di Progetto di cui al precedente art. 3, sono individuate e perimetrate nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano. Ad esse si applicano gli indirizzi e gli schemi di azioni strategiche di cui all'appendice A, quali prestazioni di riferimento per la formazione degli strumenti di pianificazione e di ogni altro strumento regolamentare inerenti la gestione del territorio provinciale al fine di mantenerne la coerenza, il coordinamento e l'unitarietà di obiettivi.*

*3. Gli strumenti di pianificazione comunale con riferimento agli ambiti di cui al secondo comma ed ai relativi indirizzi sono tenuti ad individuare le unità di paesaggio di rango comunale e a dettare relative disposizioni allo scopo di perseguire non solo il mantenimento e il ripristino delle diverse componenti costitutive, ma anche una loro piena valorizzazione attraverso politiche attive di intervento.*

Il PTCP all'appendice A alle NTA descrive l'unità di paesaggio n.6° come riportato a seguire.

#### **UDP6a – PAESAGGIO DELLA PIANURA AGRICOLA PIANIFICATA**

**CARATTERI GEOMORFOLOGICI.** *L'unità di pianura è costituita da depositi alluvionali (ghiaie, sabbie, limi e argille) pleistocenici e olocenici. Gli aspetti geologici di maggior interesse relativamente a questa unità risiedono nella distribuzione e nelle caratteristiche di questi terreni nel sottosuolo. Sono infatti legati a questi caratteri aspetti quali l'utilizzo e la tutela delle risorse idriche sotterranee da un lato e il fenomeno della subsidenza dall'altro. Nella porzione a ridosso della fascia collinare (UDP5) si sviluppa infatti la estesa area di ricarica degli acquiferi di pianura in sovrapposizione, per ampie porzioni, con le fasce alluvionali dei corpi idrici superficiali mentre, proseguendo verso NE, gli acquiferi sotterranei si approfondiscono man mano andando a costituire il serbatoio di quelle risorse idriche ancor oggi ampiamente sfruttate. Ed è proprio in gran parte legato a tale sfruttamento che appare legato il fenomeno della subsidenza che si manifesta appunto, con vario grado di intensità, al di sotto della pianura e a cui sono a loro volta correlabili in larga misura i fenomeni di ristagno delle acque e di esondazione che caratterizzano periodicamente ampie porzioni di questa unità.*

**CARATTERI AMBIENTALI.** *Dal punto di vista ambientale l'unità presenta diverse problematiche, gran parte delle quali riconducibili essenzialmente alla forte concentrazione insediativa in essa presente e alle forme di utilizzo e trasformazione del territorio connesse. L'intenso utilizzo delle*

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	22 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

risorse idriche sotterranee rappresenta il problema che maggiormente caratterizza quest'unità. Ad esso infatti, oltre all'aspetto dell'inquinamento delle falde, appare in gran parte legato il fenomeno della subsidenza, particolarmente intenso in corrispondenza delle maggiori concentrazioni degli emungimenti. Il fenomeno interessa larghe porzioni dell'unità, con intensità massime di abbassamento annuo che vanno da due centimetri tra gli abitati di Forlì e Forlimpopoli, a tre centimetri nella fascia immediatamente a ridosso della linea costiera (UDP7). Al fenomeno della subsidenza va poi affiancato un altro importante aspetto ambientale che con esso concorre a costituire la grande criticità dell'unità dal punto di vista idraulico. Questo aspetto è quello legato alla perdita di naturalità delle aste fluviali principali e alle conseguenti difficoltà di scolo del reticolo secondario. Tutte le aste fluviali nel loro tratto di pianura risultano infatti essere fortemente arginate e rigidamente incluse entro alvei "artificiali" per lo più rettilinei mancando pressoché per intero gli elementi di naturalità che, oltreché costituire preziosi ambiti ecologici ed elementi di autodepurazione dei corsi d'acqua, svolgono importanti funzioni idrauliche. A tale situazione fa in parte eccezione il fiume Savio a valle di Cesena, che conserva ancora un andamento meandriforme tipico, pur se però anch'esso delimitato entro argini artificiali per ampi tratti del suo corso. E' ai due aspetti sopra descritti che si legano i fenomeni di esondazione e ristagno che colpiscono ripetutamente notevoli porzioni dell'unità ed è pertanto ad essi che, affrontati a scala adeguata, si dovranno rivolgere in primo luogo le politiche di settore.

**CARATTERI INSEDIATIVI.** L'ambito territoriale è definito dai seguenti limiti: nella zona sud dalle celle idrauliche di collina, in quella di N-E dalla fascia insediativa costiera, mentre negli altri riferimenti cardinali nei confini amministrativi con le Province di Ravenna e Rimini. La strutturazione dell'intera unità è caratterizzata da un insieme di elementi pianificati di antico o recente impianto, sia nelle strutture insediative aggregate, che in quelle sparse. Il diverso livello di conservatività conseguito dalle matrici originarie, attraverso il riuso delle stesse nel corso delle fasi successive dell'antropizzazione, costituiscono elemento di diversificazione e tipicità per la strutturazione dell'unità stessa. L'organismo territoriale dell'unità risulta diversificato in tre sistemiche strutturazioni che sintetizzano il livello di consolidamento e di trasformazione delle matrici di impianto costituite dalle diverse organizzazioni centuriali.

Paesaggio della pianura agricola pianificata. Tale sistema è strutturato in gran parte dagli elementi della matrice di impianto della quale permangono sia i limiti perimetrali, costituiti dalle strade e dai connettori del sistema scolante, e sia quelli interni, individuati dalla viabilità secondaria (quintane), e dall'insieme delle strutture rappresentate dalla griglia formata dai fossi di scolo e dalla scansione, determinata dagli stessi, che ne definisce i campi. Inoltre i sistemi risultano pressoché

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	23 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

confermati, nell'impianto intenzionale, anche per le parti che manifestano evidenti processi di modificazione determinati sia da aspetti naturali e sia da aspetti colturali - agronomici.

**CARATTERI INFRASTRUTTURALI.** E' naturalmente l'unità nel cui territorio si sviluppano maggiormente le reti infrastrutturali dei servizi, siano esse di sotto o sopra suolo, lineare o puntuale, e della viabilità. Geograficamente è definita da quella fascia continua di territorio provinciale delimitata a sud dalla via Emilia (quest'ultima tuttavia ricompresa al suo interno), ad est dal confine con la provincia di Rimini, ad ovest e nord da quello con la provincia di Ravenna. Relativamente alle unità di paesaggio limitrofe, si rileva che a sud confina alternativamente con le UDP5 e 8, mentre a nord si unisce all'UDP7- "Paesaggio della Costa". Il suo territorio è composto da gran parte dei territori comunali delle città di Forlì, Cesena, Forlimpopoli, Gambettola, S. Mauro Pascoli, Savignano s. R., Gatteo (che presentano altresì i centri di capoluogo al suo interno), oltre che da una parte significativa di quelli dei comuni di Bertinoro e Cesenatico (centri urbanizzati del capoluogo esterni all'unità). L'elevata infrastrutturazione del suo territorio discende da alcuni semplici, evidenti fattori:

- presenza delle due principali città di Forlì e Cesena, costituenti capoluogo di provincia (insieme contano circa il 55% della popolazione provinciale totale) e della città di Forlimpopoli;

- presenza dell'agglomerato dei quattro comuni formanti la cosiddetta "Città del Rubicone" (Savignano sul Rubicone, Gatteo, Gambettola, San Mauro Pascoli);

- presenza di un forte sistema insediativo sparso interessante più o meno diffusamente il territorio di tutti questi comuni;

- presenza del grande asse infrastrutturale di pianura (corridoio "Emilia"), costituito originariamente dalla via Emilia, successivamente dalla linea ferroviaria e da ultimo dall'autostrada, lungo il quale si sono sviluppate tutte le principali città sopra ricordate.


Queste grandi realtà urbanizzate, sviluppatasi sull'importante infrastruttura viaria e da questa poste in diretto collegamento fra loro e con realtà immediatamente extraprovinciali, hanno da sempre espresso le polarità più significative del sistema socioeconomico provinciale. Tali polarità hanno dunque addensato il sistema infrastrutturale, ovvero le loro principali componenti, fungendo da un lato, prioritariamente, come "punti origine" dei sistemi stessi con diffusione poi verso il sistema insediativo della collina ovvero quello sparso di pianura, e dall'altro come "punti terminali" ossia di recapito di sistemi a rete fisica originati a monte, quali tipicamente quelli relativi ai sistemi acquedottistico e fognario-depurativo. Il sistema energetico della rete elettrica si struttura fortemente, e presenta in questa unità otto cabine di trasformazione primaria AT-MT - delle dodici complessivamente presenti nell'ambito provinciale -, nonché tutte le sette linee di altissima tensione (AAT - 380 kv e 220 kv) interessanti la provincia e che attraversano tutti i territori dei comuni

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	24 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

componenti l'unità, ad esclusione di quello di Forlimpopoli; a Forlì si localizza poi un importante nodo del sistema elettrico nazionale rappresentato dalla centrale di trasformazione "AAT-AT di via Oraziana". Il sistema energetico gas presenta linee a valenza nazionale, con i relativi punti di consegna al sistema provinciale in prossimità dei centri principali, anche in "fornitura dedicata" a importanti polarità produttive. I sistemi a rete fisica di acquedotto e fognatura si sviluppano diffusamente su tutta la matrice insediativa; sembra tuttavia rilevare una relativamente bassa densità di presenza per la zona centrale dell'unità 6, compresa fra i comuni di Forlì e Cesena.

Il progetto si relaziona con la gestione dell'impianto di termovalorizzazione esistente, non prevede trasformazioni del paesaggio (non sono previste urbanizzazioni, non è prevista nuova occupazione di suolo); non risulta in contrasto con quanto disciplinato dalle NTA per le unità di paesaggio.

La **Tavola 2 del PTCP** "zonizzazione paesistica" inserisce l'area impiantistica all'interno di una "Zona di tutela della struttura centuriata" (art. 21B, a).



TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	25 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	



#### Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione

Zone di tutela della struttura centuriata

Zone di tutela degli elementi della centuriazione

#### Laghi, corsi d'acqua e acque sotterranee

Zone di espansione inondabili

Zone ricomprese nel limite morfologico

Zone di tutela del paesaggio fluviale

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

#### Sistemi e zone strutturanti la forma del territorio

Crinale

Collina

Costa

#### Costa

Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile

Zone urbanizzate in ambito costiero

Ambiti di riqualificazione dell'immagine turistica

Colonie marine

Citta' delle colonie

#### Costa

Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile

Zone urbanizzate in ambito costiero

Ambiti di riqualificazione dell'immagine turistica

Colonie marine

Citta' delle colonie

#### Laghi, corsi d'acqua e acque sotterranee

Zone di espansione inondabili

Zone ricomprese nel limite morfologico

Zone di tutela del paesaggio fluviale

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei

#### Zone ed elementi di interesse paesaggistico-ambientale

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

Zone di tutela naturalistica

#### Zone ed elementi di particolare interesse storico-archeologico

Complessi archeologici

Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica

Aree di concentrazione di materiali archeologici

#### Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione

Zone di tutela della struttura centuriata

Zone di tutela degli elementi della centuriazione

#### Insedimenti storici

Insedimenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane

#### Zone ed elementi di interesse storico e testimoniale

Viabilità storica

Viabilità panoramica

#### Aree di valorizzazione

Parco nazionale e riserve naturali

Proposte di riserva naturale

Aree di riequilibrio ecologico

Progetti di tutela, recupero e valorizzazione

**Figura 8 – Stralcio Tavola 2 “Zonizzazione Paesistica”**

Si riporta quanto di seguito indicato dall'art. 21b delle NTA del PTCP.

Art. 21B – Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	26 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

*“1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela degli elementi della centuriazione e alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio agricolo connotato da una particolare concentrazione di tali elementi: le strade, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.*

*2. Le tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano individuano le zone e gli elementi di cui al primo comma, indicando con apposita grafia l'appartenenza alle seguenti categorie:*

**a) "zone di tutela della struttura centuriata";**

*b) "zone di tutela degli elementi della centuriazione" sono qui considerate le strade, le strade poderali e interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione.*

*3. Non sono soggette alle prescrizioni di cui ai successivi commi, ancorché indicate nelle tavole del presente Piano come appartenenti alle categorie di cui al precedente secondo comma:*

*a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3) del secondo comma dell'articolo 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 o ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.;*

*b) le previsioni incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti e già approvati alla data di approvazione della componente paesistica del P.T.C.P., avvenuta con delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 31 luglio 2001, per gli ulteriori ambiti da questa individuati;*

*c) le aree ricadenti in piani per l'edilizia economica e popolare, già approvati dal Comune alla data di approvazione della componente paesistica del P.T.C.P., avvenuta con delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 31 luglio 2001, per gli ulteriori ambiti da questa individuati.*

*4. Per le zone ed elementi di cui al precedente secondo comma valgono le prescrizioni di cui al sesto, settimo, ottavo, decimo e undicesimo comma, le direttive di cui al quinto e nono comma.*

*5. I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti parziali di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, provvedono a:*

*a) assumere le perimetrazioni e le localizzazioni di cui al precedente secondo comma, ovvero proporre integrazioni, modifiche, ridefinizioni sulla base di adeguate motivazioni di carattere storico topografico, secondo le procedure dettate dall'art. 13 della L.R. 6/95;*

*b) accertare le caratteristiche degli elementi sottoposti a tutela;*

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	27 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

*c) articolare opportune discipline normative con riferimento alle disposizioni del presente articolo.*

*6. Le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma, non ricomprese fra quelle di cui al terzo comma, hanno di norma destinazione d'uso agricola e sono conseguentemente assoggettate alle prescrizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, con le ulteriori prescrizioni seguenti:*

*a) nell'ambito delle zone di cui al precedente comma 2, lettera a) è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione come indicati al primo comma; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve risultare coerente con l'orientamento degli elementi lineari della centuriazione;*

*b) nell'ambito delle zone di cui al precedente comma 2, lettera a), qualora i PRG non abbiano ancora effettuato la catalogazione dei manufatti architettonici di interesse storico e definito gli interventi ammissibili sulle singole unità del patrimonio edilizio esistente in conformità ai disposti dell'articolo 36 e all'articolo 40 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m.i., sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo;*

*c) nell'ambito delle zone di cui al precedente comma 2, lettera a), gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriali presenti in loco e costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente e circostante;*

*d) nell'ambito delle zone di cui al precedente comma 2 possono essere individuate, da parte di strumenti di pianificazione comunali od intercomunali ulteriori aree a destinazione d'uso extra agricola, oltre a quelle di cui al terzo comma, ove si dimostri che l'assetto delle aree interessate risulti garantire il rispetto delle disposizioni dettate alle precedenti lettere a), b) e c), nonché di quelle di cui al successivo comma 11, a tutela degli individuati elementi della centuriazione, qualora gli stessi riguardino tali zone. In ogni caso tali eventuali nuove previsioni dovranno assicurare:*

*- assetti insediativi coerenti con l'orientamento centuriale, definito dalla trama dei sistemi scolanti e viabilistici principali;*

*- la coerenza dell'orientamento della nuova edificazione con le esigenze di drenaggio del sistema scolante minore;*

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	28 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

- il mantenimento e/o la ricostituzione di siepi, filari e/o quinte alberate lungo le strade ed i canali di scolo.

7. Nelle "zone di tutela degli elementi della centuriazione" sono comunque consentiti:

a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal PRG in conformità alla L.R. 7 Dicembre 1978 n. 47 e successive s.m.;

b) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

c) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

d) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. Sono inoltre ammesse opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

8. Nelle zone di tutela degli elementi della centuriazione, le opere di cui alle lettere c) e d) del precedente settimo comma, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

9. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;

b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;

c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;

d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	29 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

*sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali e si dimostri che gli interventi garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate, nel presente articolo o siano accompagnati da valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta dalle normative comunitarie, nazionali o regionali.*

*10. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al nono comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Gli interventi dovranno comunque garantire il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo.*

*11. Per quanto concerne le zone di cui al comma secondo del presente articolo gli strumenti di pianificazione subregionale orientano le loro previsioni tenendo conto delle seguenti disposizioni. Gli interventi che alterino le caratteristiche essenziali delle zone di tutela degli elementi della centuriazione, non possono:*


*a) sopprimere i tracciati di strade, strade poderali ed interpoderali;*

*b) eliminare i canali di scolo e/o di irrigazione; su di essi sono consentiti esclusivamente tombamenti puntuali per soddisfare le esigenze di attraversamento.”*

Il progetto si relaziona con la gestione dell'impianto di termovalorizzazione esistente, non prevede trasformazioni del paesaggio (non sono previste urbanizzazioni, non è prevista nuova occupazione di suolo); non risulta quindi in contrasto con quanto disciplinato dalle NTA per le Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione.

La **Tavola 3 del PTCP** “Carta forestale e dell'uso dei suoli” non individua ambiti soggetti a tutela per l'area di impianto, ma evidenzia la presenza di alcuni filari alberati sia all'interno che lungo il confine.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	30 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	




**Figura 9 – Stralcio Tavola 3 – Forestale e uso dei suoli**

Il progetto si relaziona con la gestione dell'impianto di termovalorizzazione esistente, non prevede trasformazioni del paesaggio (non sono previste urbanizzazioni, non è prevista nuova occupazione di suolo); non risulta quindi in contrasto con quanto disciplinato dalle NTA per le risorse forestali.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	31 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

La **Tavola 4 del PTCP** “Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale” inserisce l’area di impianto in “Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche” (art. 28b).



**Figura 10 – Stralcio Tavola 4 – Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale**

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	32 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

Si riporta quanto di seguito indicato dall'art. 28 (Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei) delle NTA del PTCP.

Art. 28 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

[...]

2. [...]

*Zona B (area caratterizzata da ricchezza di falde idriche): area appartenente ai corpi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici caratterizzata da ricchezza di falde idriche nel sottosuolo e riconoscibile in superficie per le pendenze ancora sensibili rispetto a quelle della piana alluvionale che le conferiscono un aspetto morfologico significativo rilevabile sino a quota 35 m s.l.m. per le conoidi maggiori e 50 m s.l.m. per quelle minori. Nelle Tavole di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.10) sono inoltre indicate con apposita simbologia e classificazione, le sorgenti captate per uso acquedottistico civile. Per dette zone ed elementi valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi terzo e sesto, le direttive di cui ai commi quarto quinto, settimo e ottavo e gli indirizzi di cui al nono comma.*

2. *Nelle zone ricomprese nei perimetri definiti dal secondo comma, fermi restando i compiti di cui al D.P.R. 236/88 e del D.lgs. 152/99 e s.m.i., è sottoposta a precise prescrizioni qualsiasi attività suscettibile di danneggiare i corpi idrici.*

[...]

6. *In entrambe le zone A e B di cui al precedente secondo comma sono inoltre vietati:*

a) *le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, comprese quelle previste ai commi 2 e 3 dell'art. 30 del D.lgs. n. 152/99.*

b) *Gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti dalle case sparse poste al di fuori degli ambiti urbanizzati, o da usi assimilabili, non allacciabili alla pubblica fognatura, per i quali dovranno essere previsti sistemi di depurazione con scarico in acque superficiali, e quindi ad esclusione della subirrigazione, così come regolato dalla Delibera di G.R. 1053 del 09/06/2003;*

c) *il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori;*

d) *la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, ad eccezione di quelli ad uso domestico, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;*

e) *la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione di quelle per rifiuti inerti di cui all'art. 4, primo comma lett. a), del D.lgs. n. 36/03 e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia;*

f) *la realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate.*

7. *Nelle zone A e B ricomprese nei perimetri definiti dal secondo comma valgono le seguenti direttive:*

- *devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale uso delle acque incentivando forme di risparmio per le diverse utilizzazioni;*

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	33 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

- gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile;

- i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

8. Gli strumenti di pianificazione comunali sono tenuti ad individuare le zone interessate da sorgenti naturali, da risorgive, o di valenza naturalistica, paesaggistica, ambientale, storico-culturale ed a dettare le relative disposizioni volte a tutelare l'integrità dell'area di pertinenza anche ai fini della salvaguardia della qualità e della quantità delle risorse idriche.

[...]

10. Gli strumenti di pianificazione comunali potranno elaborare ulteriori specificazioni di zona e di norma, qualora risultino da studi sulla vulnerabilità degli acquiferi sotterranei, che vadano a dettagliare nel passaggio di scala quanto previsto dal presente Piano.”

Il progetto non prevede attività relazionabili con la tutela dei corpi idrici (non sono previste urbanizzazioni, non è prevista nuova occupazione di suolo, l'incremento quantitativo di rifiuti trattati non comporta interventi o attività particolari che possano essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee, non sono evidenziabili relazioni differenti rispetto allo stato attuale oggi autorizzato); non risulta quindi in contrasto con quanto disciplinato dalle NTA per le Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

La **Tavola 5 del PTCP** “Schema di assetto territoriale” inserisce l'area di impianto in “Ambiti pianificazione previgente”.



TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	34 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	




**Figura 11 – Stralcio Tavola 5 – Schema di assetto territoriale**

L'impianto di termovalorizzazione esistente è quindi inserito nel territorio pianificato; il progetto non prevede trasformazioni del paesaggio (non sono previste urbanizzazioni, non è prevista nuova occupazione di suolo); non risulta quindi in contrasto con quanto disciplinato dalla disciplina urbanistica e territoriale.

La **Tavola 5A del PTCP** "Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi" non perimetra l'area di impianto fra le aree non disponibili, fra le aree parzialmente disponibili e fra le aree disponibili con fattori limitanti.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	35 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	




**Figura 12 – Stralcio Tavola 5A – Zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi**

L'impianto termovalorizzatore è esistente. Il progetto non prevede nessun ampliamento territoriale.

La **Tavola 5B del PTCP** "Carta dei vincoli" non evidenzia per l'area di impianto vincoli da fasce di rispetto limitanti. L'impianto è inserito nel territorio pianificato. La tavola evidenzia in vicinanza il depuratore e una linea elettrica di alta tensione.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	36 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	




**Figura 13 – Stralcio Tavola 5B – Carta dei vincoli**

L'impianto termovalorizzatore è esistente. Il progetto non prevede nessun ampliamento territoriale.

La **Tavola 6 del PTCP** "Rischio sismico. Carta delle aree suscettibili di effetti locali" inserisce l'area di impianto in ambito 5 - Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche, parzialmente in ambito 8 - Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche con terreni fini potenzialmente soggetti a cedimenti.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	37 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	



**Figura 14 – Stralcio Tavola 6 – Rischio sismico Carta delle aree suscettibili di effetti locali**

In riferimento a tale tavola le NTA del Piano riportano all'art. 47 "Rischi connessi alla sismicità" le seguenti considerazioni.

Art. 47 - Rischi connessi alla sismicità

[...]

3. La carta provinciale delle zone suscettibili di effetti locali contrassegnata dal numero 6 "Rischio sismico - Carta delle zone suscettibili di effetti locali" del presente Piano, in scala 1:25000, costituisce documento analitico di indirizzo ai fini della microzonazione sismica comunale. La carta, identificando gli scenari di pericolosità sismica locale sull'intero territorio provinciale, concorre alla definizione delle scelte di piano e fornisce prime indicazioni sui limiti e le condizioni per la trasformazione alla scala comunale. [...]

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	38 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

4.[...]

La Tavola 6 “Rischio sismico - Carta delle aree suscettibili di effetti locali” del presente Piano ripartisce l'intero territorio provinciale sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico.

Fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro le predette delimitazioni, il P.T.C.P. individua per ciascuna di queste le necessarie indagini ed analisi di approfondimento, sottoelencate, che devono essere effettuate dagli strumenti di pianificazione comunale: [...]

5. La Tavola di Piano di cui al precedente comma 3 deve essere recepita alla scala comunale dal PSC ed integrata ad una scala di maggior dettaglio dai diversi strumenti urbanistici comunali, per gli ambiti di rispettiva competenza, limitatamente a:

a. il territorio urbanizzato, inteso come il perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione ed i lotti liberi interclusi, ai sensi dell'art. 28 comma 2 e art. A-5 comma 6 della L.R. 20/2000;

b. il territorio urbanizzabile, inteso come le parti del territorio potenzialmente sottoposte a trasformazioni urbanistiche per l'espansione;

c. le fasce di territorio riguardanti le reti infrastrutturali (per la mobilità, acquedottistiche, fognarie, energetiche e relativi impianti tecnologici) ed i corridoi destinati al potenziamento e alla razionalizzazione dei sistemi per la mobilità.

Le indagini e le analisi devono essere estese ad un'adeguata fascia all'intorno dei territori e delle zone sopra citate, il cui comportamento è potenzialmente in grado di influenzare i risultati della microzonazione sismica. La zona da indagare e la scala di restituzione degli elaborati sono commisurate alla criticità, alle dimensioni dell'area ed all'importanza delle opere da realizzare.

6. Le indicazioni fornite dalla microzonazione sismica comunale costituiscono, per i successivi strumenti attuativi, elemento vincolante per la definizione dei criteri di scelta distributiva degli organismi edilizi e dei programmi di riqualificazione urbana ai fini della riduzione del rischio sismico.

[...]

L'impianto termovalorizzatore è esistente. Il progetto non prevede nessun ampliamento territoriale e nessuna nuova urbanizzazione che necessiti di valutazioni dal punto di vista sismico e che sia tale da generare rischi connessi alla sismicità.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	39 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

## **B.4 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE**

La Legge Regionale 20/2000 aveva definito una nuova forma del piano a livello comunale, dando avvio ad un contesto istituzionale di pianificazione nuovo e completo sul quale fondare rapporti interistituzionali volti a favorire processi di co-pianificazione: nello specifico, essendo la pianificazione regionale e provinciale basata su criteri tecnico culturali sempre più articolati, si è resa necessaria la rivisitazione della pianificazione comunale per mettere in sintonia culture di piano, approcci sistemici, sensibilità tematiche (ambientali, morfologiche, funzionali), di procedure di confronto, adeguamento, condivisione delle scelte fra i diversi attori istituzionali.

Tra le innovazioni introdotte, i Piani Regolatori comunali sono stati modificati nelle caratteristiche e procedure scorporandone i contenuti in tre strumenti di pianificazione:

- il Piano Strutturale Comunale (PSC) che definisce le linee guida per le localizzazioni insediative, lo sviluppo infrastrutturale, la tutela e la salvaguardia delle caratteristiche ambientali del territorio, nel rispetto degli indirizzi dettati dal PTCP;
- il Piano Operativo Comunale (POC), strumento di attuazione del PSC che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) che costituisce il secondo strumento di attuazione del PSC: esso contiene norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, comprese le norme igieniche di interesse edilizio, la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi dell'ambiente urbano.

Allo scopo di semplificare la pianificazione urbanistica comunale e valorizzare i processi negoziali nella definizione della fase operativa degli interventi, con l'entrata in vigore della L.R. 24/2017, sono stati individuati quali strumenti di pianificazione urbanistica in sostituzione dei precedenti Piano Strutturale Comunale (PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e Piano Operativo Comunale (POC):

- **Il Piano Urbanistico Generale (PUG)**, ossia lo strumento di pianificazione che il Comune predispone, con riferimento a tutto il proprio territorio, per delineare le invarianze strutturali e le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano di propria competenza, orientate prioritariamente alla rigenerazione del territorio urbanizzato, alla riduzione del consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale e territoriale degli usi e delle trasformazioni.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	40 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

- **gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica** con i quali, in conformità al PUG, l'amministrazione comunale attribuisce i diritti edificatori, stabilisce la disciplina di dettaglio delle trasformazioni e definisce il contributo delle stesse alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale. Gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica sostituiscono ogni piano urbanistico operativo e attuativo di iniziativa pubblica e privata, comunque denominato, previsto dalla legislazione vigente.

Si analizzano di seguito le disposizioni pertinenti dei piani urbanistici comunali citati, ad oggi vigenti.

**A tal proposito si precisa come il percorso di formazione del Piano Urbanistico Generale per il Comune di Forlì sia ancora in corso pertanto restano vigenti gli strumenti urbanistici PSC, RUE e POC.**

Si analizzano pertanto i contenuti degli strumenti urbanistici comunali PSC, RUE e POC.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	41 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

**B.4.1 Piano strutturale comunale (PSC)**

<b>Versione del Piano analizzata</b>
<i>PSC approvato con deliberazione consiliare n. 179 del 1° dicembre 2008 e s.m.i.</i> <i>PSC aggiornato con Delibera di C.C. n. 48 del 31/07/2018</i> <i>PSC aggiornato con Delibera di C.C. n. 58 del 07/06/2021</i>
<b>Classificazione dell'area interessata dal progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Territorio urbanizzato (art. 35)</li></ul>
<b>Norme di interesse per l'area di progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Aree di potenziale allagamento (art. 6 PSAI)</li><li>• Spazi e impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (art. 27)</li><li>• Zone di tutela della struttura centuriata (art. 21b PTCP)</li><li>• Territorio urbanizzato (art. 35 RUE)</li><li>• Vulnerabilità idrogeologica (art. 50)</li></ul>

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) rappresenta lo strumento di pianificazione urbanistica per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio comunale e per tutelarne l'integrità fisica e ambientale e l'identità culturale.

<sup>3</sup>Il Piano Strutturale Comunale di Forlì è dato approvato con deliberazione consiliare n. 179 del 1° dicembre 2008 e s.m.i.

Il PIANO STRUTTURALE COMUNALE è costituito da:

- Norme tecniche di attuazione

e dalle seguenti tavole di progetto:

- Sistema Territoriale (ST) - 1:25000;
- Sistema della Pianificazione (VP) n.43 tavole in scala 1:5.000.

Si evidenzia che, alla luce delle risultanze del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) nell'ambito della procedura di adeguamento del PTPR al D.Lgs 42/2004 (Codice), sono stati aggiornati i vincoli paesaggistici di cui all'art. 142 c. 1 del Codice. Inoltre, risulta individuata un'area di notevole interesse pubblico paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. a) del Codice (platano di Carpinello). Pertanto, per la corretta individuazione delle perimetrazioni cartografiche dei vincoli paesaggistici si fa riferimento a quanto riportato al sito [www.patrimonioculturale-er.it/webgis](http://www.patrimonioculturale-er.it/webgis).

- Sistema Naturale, Ambientale e Paesaggistico (VN) n. 43 tavole in scala 1: 5.000.

<sup>3</sup><https://webapp.comune.forli.fc.it/adeguamentoprgvigente/default.asp?menu=PIANO%20STRUTTURALE%20COMUNALE>

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	42 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

- Vincoli Antropici (VA) Tavola VA-AEROPORTO 1:25000.
- Vincoli Antropici (VA) Tavola VA-C6c 1:12500.
- Vincoli Antropici (VA) n. 43 tavole in scala 1:5.000.

Nelle tavole in scala 1:25.000 e 1:5000 è rappresentato il complesso delle tutele e dei vincoli.

- QUADRO CONOSCITIVO - VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (VALSAT).
- QUADRO CONOSCITIVO – CARTA DELLA TUTELA MONUMENTALE.
- QUADRO CONOSCITIVO – MICROZONAZIONE SISMICA.
- QUADRO CONOSCITIVO - ELABORATO TECNICO RIR (RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI).

La **Tavola ST del PSC** “Sistema Territoriale” inserisce l’area di impianto nel Sistema delle dotazioni territoriali (art. 25), tra le attrezzature e gli spazi collettivi (art. 27), ovvero in spazi e impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi.



SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI (art. 25)

Infrastrutture per l'urbanizzazione degli Insediamenti (art. 26)

**c** Spazi e impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi **d** Rete e impianti di distribuzione dell'energia elettrica, gas e altre forme di energia


**Figura 15 – Stralcio Tavola ST “Sistema territoriale”**

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	43 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

L'art. 25 del PSC definisce il sistema delle dotazioni territoriali come opere e spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico – ambientale definiti dalla pianificazione. Il PSC suddivide quindi il Sistema delle dotazioni territoriali in Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e Attrezzature e spazi collettivi. Fra le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti sono ricompresi gli "Spazi e impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi".

L'impianto termovalorizzatore è esistente. Il progetto non prevede nessun ampliamento territoriale e nessuna delocalizzazione.

La **Tavola VP-21 del PSC** "Sistema della Pianificazione" inserisce l'area di impianto nelle Aree di potenziale allagamento (art. 6 - Normativa Piano stralcio per il rischio idrogeologico) e nelle Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione (art. 21b PTCP) - Zone di tutela della struttura centuriata.



PIANO DI BACINO - STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO (art. 32)

 Aree di potenziale allagamento  
(art. 6 - Normativa Piano stralcio per il rischio idrogeologico)

Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione (art. 21b PTCP)

 Zone di tutela della struttura centuriata

**Figura 16 – Stralcio Tavola VP "Sistema della pianificazione"**

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	44 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

Si evidenzia che, alla luce delle risultanze del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) nell'ambito della procedura di adeguamento del PTPR al D.Lgs 42/2004 (Codice), sono stati aggiornati i vincoli paesaggistici di cui all'art. 142 c. 1 del Codice. Inoltre, risulta individuata un'area di notevole interesse pubblico paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. a) del Codice (platano di Carpinello). Pertanto, per la corretta individuazione delle perimetrazioni cartografiche dei vincoli paesaggistici è stato consultato il sito web del Patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna<sup>4</sup>.

Dall'analisi non si evidenziano vincoli paesaggistici nell'area di interesse (ad est fasce di tutela fluviale Fiume Ronco).




**Figura 17 – Vincoli paesaggistici in area locale (fonte webGIS RER)**

Il PSC recepisce integralmente le prescrizioni del Piano di Bacino – Stralcio per il rischio idrogeologico nonché del PTCP; il progetto non prevede opere civili; non sono previste urbanizzazioni, non è prevista nuova occupazione di suolo.

<sup>4</sup> <https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/>

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	45 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

La **Tavola VN-21 del PSC** “Sistema Naturale, ambientale e paesaggistico” inserisce l’area di impianto nelle aree a vulnerabilità idrogeologica (art. 50) e quindi nelle aree a vulnerabilità alta. Nell’area di impianto, nel contesto, sono evidenti alcuni filari alberati che in quanto elementi del paesaggio extraurbano sono da conservare.



**Figura 18 – Stralcio Tavola VN “Sistema Naturale, ambientale e paesaggistico”**


Ai sensi dell’art. 49 delle NTA del PSC le zone soggette a salvaguardia idrogeologica sono suddivise in “Vulnerabilità idrogeologica, alta, elevata ed estremamente elevata” e “Invarianza idraulica”.

L’art. 50 “Vulnerabilità idrogeologica” delle NTA mette in evidenza alcuni vincoli per le aree a vulnerabilità alta richiamando inoltre il RUE dal quale emergono specifiche "PRESCRIZIONI, CRITERI ED INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI COSTRUTTIVI".

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	46 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

Il progetto non prevede opere civili; non sono previste urbanizzazioni, non è prevista nuova occupazione di suolo.

La **Tavola VA-21 del PSC** “Vincoli antropici” evidenzia come l’area di impianto si localizzi nel territorio urbanizzato (art. 35). Nel contesto del perimetro sono presenti linee elettriche ad alta e media tensione anche con relative fasce di rispetto (Reti e impianti tecnologici - art. 42 PSC).



Il progetto non prevede opere civili o trasformazioni; non sono previste urbanizzazioni, non è prevista nuova occupazione di suolo.

**Alla luce di quanto sopra esposto, dall'analisi del PSC non si individuano motivi ostativi al progetto in esame.**

#### **B.4.2 Regolamento urbanistico edilizio (RUE)**

<b>Versione del Piano analizzata</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• RUE approvato con delibera di C.C. n. 56 del 28/07/2022 e s.m.i. (NTA Unione)</li><li>• RUE approvato con delibera di C.C. n. 99 del 25/11/2025 (NTA Comune)</li></ul>
<b>Classificazione dell'area interessata dal progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Territorio urbanizzato (art. 35 RUE)</li></ul>
<b>Norme di interesse per l'area di progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Impianti di raccolta e trattamento rifiuti (spazi e impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi – art. 211)</li></ul>

Il RUE è lo strumento di attuazione del PSC che ha il compito di disciplinare l'attività edilizia in generale e le trasformazioni urbanistiche negli ambiti consolidati e nel territorio rurale, gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente nel centro storico e negli ambiti da riqualificare, gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive e le modalità di intervento su edificio e impianti per l'efficienza energetica.

Il RUE del Comune di Forlì è composto dai seguenti elaborati:

##### Normativa

- Norme tecniche di attuazione d'unione - Parte prima - Disposizioni generali e regolamentari.
- Norme tecniche di attuazione – Forlì.

##### Tavole di progetto

- Usi e trasformazioni del territorio urbanizzato e rurale – (P) 1:5.000.
- Schede di assetto urbanistico: ADF, ADU, AC, PI, PA - (AT) 1: 2.000.
- Vincoli Antropici (VA) Tavola VA-AEROPORTO 1:25000.
- Vincoli Antropici (VA) Tavola VA-C6c 1:12500.
- Vincoli Antropici (VA) n. 43 tavole in scala 1:5.000.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	48 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	


- Usi e trasformazioni: Nuclei storici esterni alla città (NS) - 1:2000.
- Usi e trasformazioni: Sistemi insediativi storici esterni alla città – (NS) 1:2000.
- Usi e trasformazioni: Disciplina particolareggiata del Centro Storico - (CS) 1:500.
- Usi e trasformazioni: Espansioni storiche del Centro–Borghi (BOR) – 1:2000.

### Appendice

- Schema di regolamento edilizio - Tipo nazionale.
- Regolamento per la riduzione dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico.
- Regolamento Comunale per la disciplina dell'insegne.
- Variante Commercio approvata con Deliberazione di C.C n. 122 del 19/12/2017 - Valsat - Studio di impatto sulla mobilità – Prescrizioni.

Nel seguito si analizzano i contenuti degli elaborati ritenuti pertinenti.

La **Tavola P-21 del RUE** “Usi e trasformazioni del territorio urbanizzato e rurale” evidenzia come l’area di impianto sia classificata come “Impianti di raccolta e trattamento dei rifiuti” (Spazi e impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi – art. 111).



**Figura 20 – Stralcio Tavola P-21 “Usi e trasformazioni del territorio urbanizzato e rurale”**

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	49 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

L'art. 111 detta le prescrizioni e gli usi ammessi; l'impianto termovalorizzatore è esistente. Il progetto non prevede nessun ampliamento territoriale, non prevede opere civili o trasformazioni; non sono previste urbanizzazioni, non è prevista nuova occupazione di suolo. Il progetto risulta coerente con le disposizioni del RUE.

**L'analisi del RUE non evidenzia motivi ostativi alla realizzazione del progetto in esame.**

### **B.4.3 Piano Operativo Comunale (POC)**

Il Piano Operativo Comunale (POC) trova attuazione nell'arco temporale di cinque anni. Secondo la L.R. 20/2000 (abrogata dalla citata L.R. 24/2017), trascorso tale periodo, cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate, sia quelle che conferiscono diritti edificatori sia quelle che comportano l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio.

Le previsioni insediative del POC di Forlì (ambiti soggetti a PUA/Progetto unitario) sono quindi decadute a seguito della decorrenza del termine di validità quinquennale (15/06/2021; periodo transitorio da LR n. 24/2017 in scadenza 02/05/2024) e ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della LR n. 24/2017. Anche i vincoli preordinati all'esproprio del POC sono decaduti se entro il termine di validità quinquennale non è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, ovvero non è stato avviato il procedimento di approvazione di uno degli atti che comporta dichiarazione di pubblica utilità secondo la legislazione vigente.

Il progetto non prevede nessun ampliamento territoriale, non prevede opere civili o trasformazioni; nessuna nuova previsione insediativa o delocalizzazione.

### **B.4.4 Classificazione acustica comunale**

<sup>5</sup>La classificazione acustica è lo strumento di pianificazione attraverso il quale il territorio è suddiviso in aree acusticamente omogenee, in base alla prevalente destinazione d'uso del territorio stesso, a cui sono assegnate una delle sei classi indicate dalla normativa e, conseguentemente, i limiti a tale classe associati. La classificazione acustica è quindi strumento indispensabile per l'applicazione dei valori limite di esposizione al rumore.

<sup>5</sup> [https://www.comune.forli.fc.it/it/documenti\\_pubblici/classificazione-acustica](https://www.comune.forli.fc.it/it/documenti_pubblici/classificazione-acustica)

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	50 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	


Il comune di Forlì ha approvato la sua prima classificazione acustica con deliberazione di C.C. n. 106 del 2 febbraio 2001 e viene periodicamente aggiornata in maniera tale che sia coerente con gli strumenti di pianificazione urbanistica.

L'ultima approvazione è avvenuta con deliberazione di C.C. n.8 del 24 gennaio 2011.

Con Del. Nr. 68 del 24/10/2022 è stato approvato il nuovo regolamento delle attività rumorose.

Al fine di qualificare l'area di studio è stata consultata la mappa della classificazione acustica comunale on line<sup>6</sup>.

Il Termovalorizzatore di Forlì ricade in Classe VI corrispondente alle aree esclusivamente industriali.



**Figura 21 – Stralcio Mappa della Classificazione Acustica del Comune di Forlì**

<sup>6</sup> [https://moka.comune.forli.fc.it/mokaApp/apps/ACUSTICA\\_01/index.html](https://moka.comune.forli.fc.it/mokaApp/apps/ACUSTICA_01/index.html)

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	51 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

I valori limite di emissione e di immissione assoluti sono riportati nella figura a seguire. Per il rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto sono definite fasce di pertinenza acustica nelle quali sono fissati limiti diversi.

Al contorno dell'area impiantistica sono presenti zone in Classe V prevalentemente industriali.

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN dB(A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
<b>Classe 1</b>	Aree particolarmente protette	45	35
<b>Classe 2</b>	Aree prevalentemente residenziali	50	40
<b>Classe 3</b>	Aree di tipo misto	55	45
<b>Classe 4</b>	Aree di intensa attività umana	60	50
<b>Classe 5</b>	Aree prevalentemente industriali	65	55
<b>Classe 6</b>	Aree esclusivamente industriali	65	65

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE IN dB(A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
<b>Classe 1</b>	Aree particolarmente protette	50	40
<b>Classe 2</b>	Aree prevalentemente residenziali	55	45
<b>Classe 3</b>	Aree di tipo misto	60	50
<b>Classe 4</b>	Aree di intensa attività umana	65	55
<b>Classe 5</b>	Aree prevalentemente industriali	70	60
<b>Classe 6</b>	Aree esclusivamente industriali	70	70

**Figura 22 – Classificazione acustica Forlì, stralcio NTA**

Il progetto non prevede nessun ampliamento territoriale, non prevede opere civili o trasformazioni; non è prevista nessuna nuova previsione insediativa o delocalizzazione. Dal punto di vista acustico emerge una sostanziale invarianza acustica rispetto allo stato attuale ed autorizzato.

#### **B.4.5 Piano Urbanistico Generale (PUG)**

Il PUG è lo strumento di pianificazione introdotto dalla L.R. 24/2017 (art. 31) che, con riferimento a tutto il territorio comunale, delinea le invarianze strutturali e le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano orientate prioritariamente alla rigenerazione del territorio urbanizzato, alla riduzione del consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale e territoriale degli usi e delle trasformazioni.

Il Comune di Forlì ha avviato il percorso per la redazione del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) ai sensi della L.R. 24/2017 a partire dalla redazione del Quadro conoscitivo.

Il quadro conoscitivo (art. 22 L.R. 24/2017) è elemento costitutivo degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Esso provvede alla organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano, con particolare attenzione agli effetti legati ai cambiamenti climatici, e costituisce riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano e per la Valsat (Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale).

Il processo di formazione del PUG risulta ancora in corso.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	53 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

**C STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SETTORIALE****C.1 PIANI IN MATERIA DI RIFIUTI****C.1.1 Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche 2022-2027 (PRRB)**

<b>Versione del Piano analizzata</b>
<ul style="list-style-type: none"><li><i>Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinata (PRRB) 2022-2027 approvato con D.A.L. n. 87 del 12/07/2022</i></li></ul>
<b>Classificazione dell'area interessata dal progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>
<b>Norme di interesse per l'area di progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"><li><i>Art. 20 - Disposizioni in merito ai rifiuti speciali</i></li></ul>

L'art. 199 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che le Regioni predispongano e adottino i Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti, che devono essere coordinati con gli altri strumenti di pianificazione, di competenza regionale, previsti dalla normativa; i contenuti dei Piani sono stabiliti dallo stesso art. 199.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinata (PRRB) per il periodo 2022-2027 è stato approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 87 del 12 luglio 2022. Il Piano è entrato in vigore dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico n. 244 del 5 agosto 2022 dell'avviso di approvazione.

Il nuovo Piano sostituisce il precedente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) 2014-2020 (con proroga al 2021) approvato nel 2016.

Il Piano approvato si compone dei seguenti elaborati:

- Quadro conoscitivo.
- Relazione generale.
- Allegati alla parte 6 del Piano.
- Norme Tecniche di attuazione (NTA).
- Delibere di monitoraggio.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	54 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

Gli obiettivi di Piano sono indicati all'articolo 8 delle NTA e di seguito riportati; tali obiettivi hanno valore di indirizzo con particolare riferimento al Piano d'ambito dei rifiuti nelle materie di rispettiva competenza.

Obiettivi per i rifiuti urbani:

- a) riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;
- b) raggiungimento dell'80% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani non pericolosi al 2025 e mantenimento di tale valore fino al 2027;
- c) estensione a tutto il territorio regionale e implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti tessili dal 2022;
- d) attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi dal 2025;
- e) raggiungimento del 100% dei Comuni che hanno attivato la raccolta differenziata dei rifiuti organici;
- f) raggiungimento del 100% dei Comuni che hanno attivato la tariffazione puntuale;
- g) preparazione per il riutilizzo e riciclaggio del 66% in termini di peso rispetto al quantitativo totale dei rifiuti urbani prodotti al 2027;
- h) 120 kg/ab anno di rifiuto urbano pro-capite non inviato a riciclaggio al 2027;
- i) mantenimento fino al 2027 del tasso di raccolta differenziata dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) indicato dal d.lgs. n. 49/2014;
- j) mantenimento fino al 2027 del tasso di raccolta differenziata di pile e accumulatori indicato dal d.lgs. n. 188/2008;
- k) divieto di avvio del conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati in discarica;
- l) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, mediante l'utilizzo ottimale degli impianti esistenti;
- m) equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti;
- n) prevenzione nella dispersione di rifiuti per conseguire o mantenere un buono stato ecologico quale definito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE e per conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della Direttiva 2000/60/CE.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	55 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

Obiettivi per i rifiuti speciali:

- a) riduzione del 5% della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi e del 10% dei rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;
- b) riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali;
- c) riduzione del 10% rispetto ai valori del 2018 della produzione di RS da inviare a smaltimento in discarica;
- d) sviluppo delle filiere del recupero (green economy);
- e) sviluppo delle filiere di utilizzo dei sottoprodotti;
- f) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE.

Inoltre, il Piano persegue i seguenti obiettivi:

- riduzione del 38% in termini di peso dei rifiuti alimentari al 2027;
- riciclaggio di almeno il 65% in peso dei rifiuti di imballaggio al 2025.

L'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione a saturazione della capacità termica nominale installata comporta un incremento dei rifiuti trattabili, indicativamente, da 120.000 t/a (attuale limite autorizzativo ma non tecnico) a circa 150.000 t/a.

I rifiuti attualmente trattati dal termovalorizzatore sono rifiuti generati dal servizio pubblico di raccolta ovvero rifiuti urbani indifferenziati e rifiuti (non recuperabili come materia) generati dal trattamento di quelli raccolti in modo differenziato, con la proposta di integrazione dei residui del compostaggio e dei fanghi di depurazione derivanti dalle acque reflue civili si vuole estendere il servizio di trattamento anche ai rifiuti generati dal trattamento dei rifiuti urbani a matrice organica e da ciclo idrico integrato, qualora se ne riscontrasse la necessità (ad es. impossibilità di recupero come materia).

Da un'analisi effettuata sulla gestione dei sovralli prodotti dagli impianti di selezione che trattano i rifiuti raccolti in modo differenziato nelle province di FC, RA e RN emerge che circa 30.000 t/a degli stessi sono avviati a smaltimento in discariche (ubicato anche fuori regione) data l'indisponibilità di capacità presso i termovalorizzatori.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	56 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

Il trattamento delle quantità incrementali presso il termovalorizzatore di Forlì, diversamente da come accade attualmente, permetterebbe di perseguire il **principio di autosufficienza** e prossimità obiettivo primario del Piano rifiuti della Regione Emilia-Romagna che all'art. 8 comma 1 delle NTA, tra l'altro, riporta:

*“1. Al fine di mettere in condizione ogni cittadino emiliano romagnolo di ridurre la propria impronta ecologica, il Piano, nel rispetto degli obiettivi dettati dalle disposizioni normative, persegue i seguenti obiettivi per i rifiuti urbani:*

*[...]*

*l) l'**autosufficienza** per lo smaltimento nell'ambito regionale **dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento**, mediante l'utilizzo ottimale degli impianti esistenti;*

*m) **equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali** derivanti dalla gestione dei rifiuti;*

*[...]*”

Ed ancora all'art. 15 delle NTA si legge:

*“Il Piano assume:*

*a) il **principio dell'autosufficienza** nello smaltimento **dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento** nell'ambito ottimale regionale. A tal fine, nel capitolo 8 della Relazione generale sono indicate le tipologie e i quantitativi stimati di rifiuti che, con priorità di ingresso, afferiscono agli impianti ivi individuati come di seguito elencati:*

*i. scarti del trattamento delle raccolte differenziate;*

*ii. rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata ed inviati direttamente a recupero energetico/smaltimento;*

*iii. rifiuti urbani indifferenziati.*

*I quantitativi di cui ai punti i e ii concorrono ad una rappresentazione oggettiva del complessivo fabbisogno impiantistico previsto dal Piano ma i flussi non sono da ritenersi prescrittivi.*

*b) il **principio di prossimità** nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti urbani **nell'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta**, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico, della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, dell'economicità della gestione nonché dell'equa ripartizione dei carichi ambientali.”*

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	57 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

Come detto, il pieno sfruttamento della potenzialità installata all'impianto di termovalorizzazione di Forlì, permetterebbe di meglio gestire i rifiuti prodotti nelle Province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna perseguendo pienamente i principi succitati e rispettando quanto disposto all'art. 18, comma 3, della NTA di Piano, ovvero: *"I gestori degli impianti di cui al comma 1 (ndr termovalorizzatori), **sono tenuti ad accogliere i rifiuti autorizzati dando priorità, nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti, nell'ordine, ai rifiuti urbani, ai rifiuti derivanti dal loro trattamento e ai rifiuti oggetto di pianificazione regionale.**"*

Permetterebbe inoltre di rispettare il **principio di gerarchia** contribuendo all'obiettivo assunto a tutti i livelli, comunitario, nazionale e regionale di minimizzare il conferimento di rifiuti in discarica e al contempo massimizzando la valorizzazione energetica. Va infatti detto e ribadito che i rifiuti destinati alla termovalorizzazione sono quelli che residuano dal recupero di materia (ovvero non sono più recuperabili come materia) ma presentano un contenuto energetico tale da poter essere valorizzato. Il loro avvio a discarica deve essere, quindi, rappresentare una soluzione residuale per quei flussi che non trovano destinazione negli impianti di termovalorizzazione per saturazione della capacità degli stessi.

**Premesso quanto sopra sulla base del fatto che il progetto risponde al fabbisogno di trattamento di rifiuti speciali del territorio romagnolo, è possibile sostenere che la richiesta in esame risulta conforme con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinare (PRRB).**

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	58 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

## C.2 PIANI IN MATERIA DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

### C.2.1 *Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA)*

<b>Versione del Piano analizzata</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) aggiornamento 2021 adottato dalla Conferenza Istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po con deliberazione n. 5/2021 approvato con DPCM del 1 dicembre 2022;</i></li><li>• <i>Dati di pericolosità relativi al secondo ciclo di attuazione della Direttiva 2007/60/CE, conclusosi nel dicembre 2021, definitivamente approvati dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po con Decreto Segretariale (DS) n. 43/2022 del 11 aprile 2022.</i></li></ul>
<b>Classificazione dell'area interessata dal progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• scenario di pericolosità P2 "alluvioni poco frequenti" (in parte) per reticolo naturale principale</li><li>• scenario di pericolosità P2 "alluvioni poco frequenti" per reticolo secondario</li></ul>
<b>Norme di interesse per l'area di progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• /</li></ul>

<sup>7</sup>Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) è un Piano introdotto dalla Direttiva comunitaria 2007/60/CE (cd. 'Direttiva Alluvioni') con la finalità di costruire un quadro omogeneo a livello distrettuale per la valutazione e la gestione dei rischi da fenomeni alluvionali, al fine di ridurne le conseguenze negative nei confronti della vita e salute umana, dell'ambiente, del patrimonio culturale, delle attività economiche e delle infrastrutture strategiche.

In base a quanto disposto dal D.Lgs. 49/2010, il PGRA, alla stregua dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), è stralcio del Piano di Bacino ed ha valore di piano sovraordinato rispetto alla pianificazione territoriale e urbanistica. Alla scala di intero distretto, il PGRA agisce in sinergia con i PAI vigenti.

Le Autorità di bacino distrettuali sono i soggetti competenti per gli adempimenti legati all'attuazione della Direttiva insieme alle Regioni, Enti incaricati – in coordinamento tra loro e col Dipartimento Nazionale della Protezione Civile – di predisporre ed attuare, per il territorio del distretto a cui afferiscono, il sistema di allertamento per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.

Il territorio di interesse rientra nel distretto padano, nell'ambito dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, unità di gestione ITR081 Bacini Romagnoli.

Il PGRA riguarda tutti gli aspetti legati alla gestione del rischio di alluvioni: a partire dalla mappatura delle aree allagabili, classificate in base alla pericolosità e al rischio, definisce una serie

<sup>7</sup> <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni>  
<https://www.adbpo.it/#piani>

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	59 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

di misure da attuare per le fasi di prevenzione e protezione, oltre alle misure per la preparazione e il ritorno alla normalità dopo il verificarsi di un evento. Deve essere, pertanto, costituito da alcune sezioni fondamentali che possono essere sinteticamente riassunte nei seguenti punti:

- la definizione degli obiettivi che si vogliono raggiungere in merito alla riduzione del rischio idraulico, sulla base dell'analisi preliminare della pericolosità e del rischio a scala di bacino e di distretto;
- la definizione delle misure che si ritengono necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati, ivi comprese le attività da attuarsi in fase di evento.

Il processo di pianificazione ha una durata di sei anni a conclusione dei quali si avvia ciclicamente un nuovo processo di revisione del Piano.

Il primo ciclo di pianificazione (2011 – 2015) si è concluso nel 2016 quando sono stati definitivamente approvati i PGRA relativi al periodo 2015-2021.

Nel dicembre 2021, sono stati adottati in sede di Conferenze Istituzionali Permanenti delle Autorità di bacino i PGRA relativi al secondo ciclo di attuazione (2016-2021) con i seguenti passaggi:

- In data 16 dicembre 2021 e 5 dicembre 2021 le Conferenze Operative delle Autorità di bacino distrettuali del fiume Po e dell'Appennino Centrale hanno esaminato e condiviso gli elaborati di aggiornamento dei rispettivi Piani di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), predisposti ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, ed espresso al riguardo parere positivo.
- Successivamente, in data 20 dicembre 2021, le Conferenze Istituzionali permanenti delle Autorità di bacino distrettuali del fiume Po e dell'Appennino Centrale hanno adottato all'unanimità ai sensi degli art. 65 e 66 del D.Lgs. 152/2006 il primo aggiornamento dei rispettivi PGRA, con Deliberazioni:
  - Del. 5/2021 Distretto Po;
  - Del. 27/2021 Distretto Appennino Centrale.

I PGRA sono stati quindi pubblicati il 22 dicembre 2021, nel rispetto delle scadenze fissate dalla Direttiva 2007/60/CE, sui rispettivi siti web e pubblicati sulla GU Serie Generale n.23 del 29/01/2022.

I documenti del secondo ciclo sono stati definitivamente approvati Con i DPCM del 1° dicembre 2022, pubblicati sulla GU Serie Generale n.32 del 08/02/2023; è in corso il terzo ciclo di pianificazione (2022 – 2027).

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	60 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

Il secondo ciclo di attuazione oltre all'elaborazione ed adozione dei PGRA 2021-2027, ha comportato l'aggiornamento delle mappe della pericolosità (aree allagabili) complessive che costituiscono quadro conoscitivo dei PAI, le mappe del rischio, oltre alle mappe di pericolosità (aree allagabili, tiranti, velocità) nelle APSFR (Aree a Potenziale Rischio Significativo).

Le mappe della pericolosità indicano le aree geografiche potenzialmente allagabili con riferimento all'insieme delle sue cause scatenanti, in relazione a tre scenari (art. 6, comma 2 D.lgs. 49/2010):

- Scenari di eventi estremi: tempo di ritorno fra 300 e 500 anni (scarsa probabilità);
- Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità);
- Alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 10 e 50 anni (elevata probabilità).

Di seguito vengono riportati gli estratti della mappa della pericolosità di alluvioni per l'area di interesse così come disponibili sul Geoportale della Regione Emilia-Romagna<sup>8</sup>.



Dall'analisi della stessa si rileva che l'area di intervento ricade:

- in parte nello scenario di pericolosità media MP2 derivante dal "Reticolo Principale" (RSP).
- nello scenario di pericolosità media MP2 derivante dal "Reticolo Secondario di Pianura" (RSP).

Di seguito vengono riportate le mappe di pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti e del rischio di alluvione per l'area di interesse, derivati dai webgis istituzionali.

<sup>8</sup> Mappa estratta tramite portale dell'Autorità di bacino del fiume Po: <https://webgis.adbpo.it/catalogue/#!/map/1655>

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	61 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	



■ H - P3 Aree allagabili RP ■ M - P2 Aree allagabili RP

**Figura 23 - PGRA Mappa della pericolosità RP**

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	62 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	



**Figura 24 – PGRA Mappa della pericolosità RSP**

La Direttiva Alluvioni stabilisce che in corrispondenza di ciascuno scenario di probabilità, siano redatte mappe del rischio di alluvioni. Il D.P.C.M. 29.09.98 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e del D.L. 11.06.98, n. 180”, richiamato nel D.Lgs. 49/2010, definisce quattro classi di rischio:

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	63 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

- R4 (rischio molto elevato): per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche.
- R3 (rischio elevato): per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale;
- R2 (rischio medio): per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- R1 (rischio moderato o nullo): per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli.

La determinazione del rischio è ottenuta dalla combinazione dei parametri danno e pericolosità, condotta attraverso una matrice con 4 righe e 3 colonne.

CLASSI DI RISCHIO	CLASSI DI PERICOLOSITA'		
CLASSI DI DANNO	P3	P2	P1
D4	R4	R3	R2
D3	R3	R3	R1
D2	R2	R2	R1
D1	R1	R1	R1

**Figura 25 – Matrice di Rischio del Reticolo Principale**


Se la pericolosità è definita sulla base delle mappe sopra riportate, le classi di danno rappresentano la descrizione dell'impatto delle alluvioni sugli elementi esposti che vengono categorizzati mediante una o più tipologie (ad es. edifici civili, impianti industriali) e relative sottocategorie (case monofamiliari, impianti IPPC). Il danno dipende dal valore dei beni esposti e dalla loro vulnerabilità all'alluvione considerata (ossia di quel tipo e con quella intensità).

Di seguito sono riportate le Mappe relative all'area di interesse per il reticolo principale e il reticolo secondario di pianura.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	64 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	



TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	65 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	



**Figura 27 – PGRA Estratto mappa della classe di rischio RPS**

Dalle tavole del rischio potenziale è possibile dedurre che l'area di progetto ricade in parte, per il reticolo naturale principale, in una zona classificata come R3 (rischio molto elevato) e integralmente in una zona R2 per quanto riguarda il reticolo secondario.

L'intervento in esame non determina un aggravio della classe di danno e, conseguentemente del rischio idraulico. Il progetto non prevede nessun ampliamento territoriale, non prevede opere civili o trasformazioni; non è prevista nessuna nuova previsione insediativa o delocalizzazione. Dal punto di vista del rischio alluvioni il progetto non determina relazioni.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	66 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

**C.2.2 Piano assetto idrogeologico (PAI-PSAI) – Bacini Romagnoli**

<b>Versione del Piano analizzata</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Piano stralcio assetto idrogeologico (PAI) approvato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001;</li></ul>
<b>Classificazione dell'area interessata dal progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Aree di potenziale allagamento</li></ul>
<b>Norme di interesse per l'area di progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• art. 6 delle NTA</li></ul>

<sup>9</sup>L'ambito di pianificazione della AdBRR comprendeva i bacini idrografici dei fiumi che sfociano nella costa ravennate e forlivese: Lamone, Fiumi Uniti (Montone e Ronco), Bevano, Savio, Rubicone e Pisciatello, nonché le aree di pianura intercluse tra i loro corsi arginati drenati dal reticolo di bonifica, interessando territori delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Firenze.

Dal 17 febbraio 2017, con la pubblicazione nella GURI n. 27 del 2 febbraio 2017, entra in vigore il D.M. 25 ottobre 2016 e sono soppresse su tutto il territorio nazionale, le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali.

<sup>10</sup>La presente versione del “Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico” rappresenta un TESTO COORDINATO con gli adeguamenti introdotti fino alla “Variante di coordinamento PAI-PGRA” (DGR 2112/2016), che costituisce l'ultimo aggiornamento disponibile. Ispirato alle indicazioni dell'art. 17 della L.183/89, che definisce i contenuti del piano di bacino, l'atto intende costituire, per lo stralcio relativo al rischio idraulico e al dissesto dei versanti, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, l'individuazione e la quantificazione delle situazioni di degrado in atto e potenziali nonché delle relative cause, e l'indicazione delle azioni di mitigazione dei rischi, declinate in termini di limitazione dello sviluppo antropico (vincoli) e di interventi strutturali (opere di difesa).

A tale fine si compone:

di una parte di analisi e quantificazione dei fenomeni:

- Relazione generale;
- Relazioni tecniche rischio idraulico;
- Relazione tecnica rischio di frana;
- Schedatura delle aree a rischio di frana.

di una parte di rappresentazione cartografica sia in forma cartacea che digitale:

<sup>9</sup> <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/sezioni/piani-di-bacino/autorita-bacini-romagnoli/piano-di-bacino>

<sup>10</sup> <https://pai.adbpo.it/piano-stralcio-rischio-idrogeologico-bacini-romagnoli/>


TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	67 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

- Zonizzazione della pericolosità idrogeologica in scala 1:25.000.
- Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1: 10.000.


di una parte prescrittiva:

- Normativa (testo coordinato), comprensiva delle norme generali, raggruppate nel Titolo I “Generalità”, delle norme relative al pericolo di alluvioni e allagamenti, raggruppate nel Titolo II “Assetto della rete idrografica” e delle norme relative al dissesto dei versanti raggruppate nel titolo III “Assetto idrogeologico”, nonché di appendici recanti le disposizioni speciali elaborate per alcune particolari aree in dissesto.
- Disposizioni aggiuntive Art.10 (var. Tit. II):
  - Interpretazione autentica.
  - Criteri valutazione PSC.

Dal punto di vista della pericolosità idrogeologica la situazione per l'area di interesse è rappresentata nella figura a seguire. L'ambito ricade in aree di potenziale allagamento (art. 6).



TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	68 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	



**Figura 28 – Tavola 240 NO – 240 SO – Perimetrazione aree a rischio idrogeologico**

Ai sensi dell'art. 6 "Aree di potenziale allagamento" della normativa, le aree di cui al presente articolo sono quelle nelle quali si riconosce la possibilità di allagamenti a seguito di piene del reticolo minore e di bonifica, nonché di sormonto degli argini da parte di piene dei corsi d'acqua principali di pianura, in corrispondenza di piene con tempo di ritorno non superiore ai 200 anni, senza apprezzabili effetti dinamici. Tali aree, individuate in conformità con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE, sono indicate nelle tavole della Perimetrazione aree a rischio idrogeologico relative al territorio di pianura del bacino idrografico oggetto del presente piano.

Al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, opere infrastrutturali, reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia sono subordinate all'adozione di misure in termini di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità

Il progetto non prevede nessun ampliamento territoriale, non prevede opere civili o trasformazioni; non è prevista nessuna nuova previsione insediativa o delocalizzazione. Dal punto di vista del rischio idraulico ed idrogeologico non si rilevano incompatibilità.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	69 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

### C.3 PIANI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE

#### C.3.1 *Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo)*

<b>Versione del Piano analizzata</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po approvato con DPCM del 7 giugno 2023</li></ul>
<b>Classificazione dell'area interessata dal progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>
<b>Norme di interesse per l'area di progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>

Il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale, e s.m.i., recependo la Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE) ha suddiviso il territorio nazionale in Distretti idrografici e ha previsto per ogni Distretto la redazione di un Piano di Gestione, attribuendone la competenza alle Autorità di Distretto idrografico, come stralcio del più ampio Piano di Bacino distrettuale (art. 65 del 152/2006). Il Piano di gestione agisce in sincronia con i Piani di Tutela di competenza regionale.

In data 24 febbraio 2010, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po – PdGPo 2010. L'approvazione da parte del Consiglio dei ministri è avvenuta successivamente con DPCM 15 maggio 2013 – Serie Generale n. 112).

Nella seduta di Comitato Istituzionale del 17 dicembre 2015, con deliberazione n.7/2015, è stato adottato il riesame e aggiornamento al 2015 Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo 2015); successivamente approvato nella seduta del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, deliberazione n.1/2016 (DPCM 27 ottobre 2016).

In data 21 dicembre 2018 ha preso avvio il processo per il secondo aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (di seguito PdG Po), che si è concluso il 22 dicembre 2021 per l'avvio al terzo ciclo di pianificazione e di attuazione delle misure previsto dalla Direttiva 2000/60/CE per il sessennio 2021-2027.

Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po garantisca il conseguimento dei seguenti obiettivi generali (art. 1 Scopo della DQA):

- “impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico”;*

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	70 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

- *“agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili”;*
- *“mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie”;*
- *“assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l'aumento”;*
- *“contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità”.*

La verifica di tali traguardi e, quindi, dell'efficacia delle misure, da applicarsi entro i 3 cicli di pianificazione previsti, avviene attraverso i seguenti obiettivi:

1. non deteriorare lo stato dei corpi idrici;
2. raggiungere, entro i termini 2015, 2021 e 2027, il buono stato per tutti i corpi idrici del distretto.


Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- Elaborato 0. Relazione Generale: fornisce la chiave di lettura dei contenuti degli elaborati del PdG Po 2021, dei principali aggiornamenti rispetto al Piano precedente;
- Elaborato 1. Aggiornamento delle caratteristiche del distretto: aggiornamento del quadro conoscitivo;
- Elaborato 2. Sintesi e analisi delle pressioni e degli impatti significativi;
- Elaborato 3. Registro delle aree protette;
- Elaborato 4. Mappa delle reti di monitoraggio e rappresentazione cartografica dello stato delle acque superficiali e delle acque sotterranee;
- Elaborato 5. Elenco degli obiettivi ambientali fissati per acque superficiali ed acque sotterranee del distretto idrografico padano;
- Elaborato 6. Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico;

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	71 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

- Elaborato 7. Programma di misure del PdG Po 2021: per il riesame delle misure del PdG Po 2021 sono state mantenute come riferimento le 26 Tipologie chiave di misure (Key Types of Measures – di seguito KTM), utilizzate per il Programma di misure del PdG Po 2015;
- Elaborato 8. Repertorio dei Piani e Programmi relativi a sottobacini o settori e tematiche specifiche;
- Elaborato 9. Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con relativi risultati ed eventuali conseguenti modifiche del Piano;
- Elaborato 10. Elenco autorità competenti;
- Elaborato 11. Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base di cui all'articolo 14, paragrafo 1 della Direttiva 2000/60/CE;
- Elaborato 12. Repertorio delle informazioni a supporto del processo di riesame e aggiornamento del PdG Po 2015: fornisce l'Atlante cartografico del Piano, che contiene la rappresentazione cartografica delle informazioni e dei dati che hanno supportato l'elaborazione dei contenuti degli Elaborati di Piano e il database con i dati ambientali utilizzati.
- Elaborato 13 Schede di sottobacino PdG Po 2021. Approfondimento a livello di sottobacino di tutti i dati informativi e conoscitivi contenuti nel PdG Po 2021 approvato, al fine di fornire informazioni utili per rendere più efficace e mirata la fase di attuazione del PdG Po nel sessennio 2021-2027 tenendo conto delle specificità territoriali e ambientali che caratterizzano i diversi sottobacini del distretto idrografico del fiume Po.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	72 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	



**Figura 29 – Sottobacino dei Bacini Romagnoli e distretto idrografico del Fiume Po**

Il progetto non prevede nessun ampliamento territoriale, non prevede opere civili o trasformazioni; non è prevista nessuna nuova previsione insediativa o delocalizzazione. Non sono previsti scarichi idrici/derivazioni o interazioni con le acque. Pertanto, non prevedendo scarichi idrici in corpo idrico o prelievi da corpo idrico, il progetto in esame non interferisce con gli obiettivi di qualità definiti dal PdG.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	73 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

### C.3.2 Piani di risanamento e tutela delle acque (PTA)

<b>Versione del Piano analizzata</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia-Romagna adottato con Deliberazione Consiglio Regionale n. 633 del 22/12/2004</li><li>• Piano di Tutela delle Acque approvato con DAL n. 40 del 21/12/2005.</li></ul>
<b>Classificazione dell'area interessata dal progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• -</li></ul>
<b>Norme di interesse per l'area di progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• -</li></ul>

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce lo strumento di pianificazione regionale e provinciale in materia di acque, previsto dal D.Lgs. n.152/99, ordinato alla definizione ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati in via generale dalle Direttive Europee (direttiva 2000/60/CE) e recepite a livello nazionale nel citato Decreto e successive modifiche.

L'approccio al tema è altamente integrato tra le dimensioni territoriali, geologiche, temporali nonché qualitativa e quantitativa.

Il Piano, perciò analizza e considera sia gli aspetti quantitativi legati alla risorsa acqua (risparmio e riuso, perdite di rete, minimo deflusso vitale, verifica delle concessioni, ecc.), sia quelli più tipicamente di carattere qualitativo (balneazione, depurazione e acque reflue, inquinamento, aspetti ecologici, biodiversità, ecc.).

Il Piano aggiorna il quadro conoscitivo sulla risorsa idrica nel territorio regionale relativamente alla delimitazione dei bacini idrografici, alla identificazione dei corpi idrici definiti "significativi", alla classificazione qualitativa dei corpi idrici, alla valutazione dei carichi e delle pressioni, al bilancio idrico.

Definisce gli obiettivi di quantità e qualità delle risorse idriche, dispone di modelli integrati, elabora i programmi di misura e contiene la verifica dell'efficacia e del raggiungimento degli obiettivi; per quanto riguarda in specifico la tutela delle acque marino-costiere e della costa, il Piano sviluppa l'elaborazione delle linee guida per la gestione integrata delle zone costiere.

Il Piano regionale di Tutela delle Acque dell'Emilia-Romagna è stato inizialmente adottato con deliberazione del Consiglio Regionale del 22/12/2004 n.633, poi definitivamente approvato con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005.

In estrema sintesi esso si compone di:


- Relazione generale;

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	74 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

- Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT);
- Norme;
- Cartografia “Zone di protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica” (TAV.1).

La trasposizione cartografica degli elementi riportati nel Piano ha comportato la realizzazione di una tavola in cui sono evidenziate le zone di protezione delle acque sotterranee, con particolare riferimento alle aree di ricarica. Al fine di verificare la coerenza dell'impianto in esame con gli elementi contenuti nel suddetto Piano si è fatto riferimento alla suddetta cartografia, della quale si riporta un estratto relativo all'area in esame.

Dalla mappa di seguito riportata si evince che il sito in esame non ricade in alcuna zona di protezione delle acque sotterranee individuate dal PTA.



**Figura 30 – PTA - Estratto Tavola 1 “Zone di protezione delle acque sotterranee – Aree di ricarica”**

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	75 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

## C.4 PIANI IN MATERIA DI TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

### C.4.1 *Piano aria integrato regionale (PAIR 2030)*

<b>Versione del Piano analizzata</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) 2030 approvato con DAL n. 152 del 30/01/2024</i></li></ul>
<b>Classificazione dell'area interessata dal progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pianura est (codice IT0893)</li><li>• Aree di superamento per PM10 e NO2</li></ul>
<b>Norme di interesse per l'area di progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Art. 27 – Procedure di valutazione di impatto ambientale</i></li></ul>

Il nuovo Piano Aria Integrato Regionale 2030 (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 152 del 30 gennaio 2024 ed è entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT n. 34 del 6 febbraio 2024.

Il Piano Aria Integrato Regionale, di seguito “Piano”, dà attuazione agli articoli 9, 10 e 13 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, prevedendo, relativamente agli inquinanti indicati, le misure strutturali ed emergenziali necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici nel più breve tempo possibile, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del loro rispetto al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Il Piano mira a conseguire il rispetto dei limiti di inquinanti più critici stabiliti dalla normativa nel minor tempo possibile, seguendo i seguenti principi:

- Riduzione delle emissioni sia di inquinanti primari che di precursori degli inquinanti secondari (tra cui PM10, PM2.5, NOx, SO2, NH3, COV);
- Intervento simultaneo sui principali settori emissivi;
- Intervento sia a livello locale che su scala spaziale estesa del bacino padano, coinvolgendo i Ministeri responsabili delle fonti nazionali;
- Prevenzione degli episodi di inquinamento acuto al fine di ridurre i picchi locali.

Gli obiettivi di qualità dell'aria di cui al comma 1 sono perseguiti in via strutturale dalla Regione attraverso la riduzione al 2030, rispetto ai valori emissivi dello scenario base, delle emissioni degli inquinanti di seguito elencata:

- 13% delle emissioni di PM10, corrispondente a 1440 tonnellate/anno;
- 13% delle emissioni di PM2.5, corrispondente a 1298 tonnellate/anno;
- 12% delle emissioni di ossidi di azoto (NOx), corrispondente a 8258 tonnellate/anno;
- 29% delle emissioni di ammoniaca (NH3), corrispondente a 13538 tonnellate/anno;

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	76 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

- e. 6% delle emissioni di composti organici volatili (COV), corrispondente a 5005 tonnellate/anno;
- f. 13% delle emissioni di biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>), corrispondente a 1454 tonnellate/anno.

Il PAIR 2030, in continuità con la precedente pianificazione (PAIR 2020) e in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. 155/2010, individua quattro zone del territorio regionale ai fini della tutela della qualità dell'aria:

- Agglomerato di Bologna;
- Zone dell'Appennino;
- Pianura Est, in cui ricade l'area di interesse;
- Pianura Ovest.

Le aree di superamento e a rischio di superamento dei valori limite di PM<sub>10</sub> e di NO<sub>2</sub> di cui alla DAL n. 51 del 2011, di seguito "aree di superamento", corrispondono alle zone della Pianura Est e della Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna (art. 4 c 2 del Piano).

L'art. 27 riporta inoltre alcune prescrizioni relative alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

#### **Articolo 27 Procedure di valutazione di impatto ambientale**

1. (P) *La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure volte a ridurre l'effetto delle emissioni di PM<sub>10</sub>, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, COV non metanici, NH<sub>3</sub> introdotte dall'intervento. Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della disposizione di cui al presente comma la Giunta Regionale, in un'ottica di semplificazione amministrativa, emana apposite direttive ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".*

2. (P) *Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle emissioni per gli inquinanti PM<sub>10</sub>, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, COV non metanici, NH<sub>3</sub> del progetto presentato nonché alle misure eventualmente necessarie alla riduzione dell'effetto di tali emissioni. [...]*

[NdP: sottolineatura a cura del redattore]

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	77 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

Il progetto in esame è finalizzato alla realizzazione di sistema di cattura della CO<sub>2</sub> a valle del sistema di trattamento fumi del Termovalorizzatore esistente; nuove emissioni saranno quindi generate esclusivamente durante la fase di cantiere per la realizzazione delle opere.

Si rimanda alla valutazione degli impatti effettuata nell'elaborato "Atmosfera , aria e clima" (cod. doc. TV 01 FC VA 01 SI IM 05.00) per l'attestazione di quanto richiesto dal PAIR.

In funzione della natura del progetto e degli articoli di pertinenza appena analizzati, è possibile affermare che non vi siano contrasti con le prescrizioni di Piano.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	78 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

## C.5 PIANI IN MATERIA DI ENERGIA

### C.5.1 *Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)*

<b>Versione del Piano analizzata</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Piano Energetico Integrato per l'Energia e il Clima (2030 – PNIEC) inviato alla Commissione il 31 dicembre 2019</li><li>• Aggiornamento del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) trasmesso alla Commissione Europea il 1° luglio 2024</li></ul>
<b>Classificazione dell'area interessata dal progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• -</li></ul>
<b>Norme di interesse per l'area di progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• -</li></ul>

Il Piano Energetico Integrato per l'Energia e il Clima (2030 – PNIEC) delinea gli obiettivi nazionali al 2030 riguardanti l'efficienza energetica, l'aumento dell'uso delle fonti rinnovabili e di decarbonizzazione. Il Piano è predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) in recepimento dei cambiamenti disposti dal Decreto-legge sul Clima e delle novità sugli investimenti per il Green New Deal contenute nella Legge di Bilancio 2020.

Ai sensi dell'art.14 comma 1 del Regolamento UE 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha inviato la proposta di Piano aggiornato (30 giugno 2023). Il 1° luglio 2024 il MASE ha trasmesso alla Commissione europea una versione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) aggiornata. Nell'aggiornare il piano, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito MASE) è partito da una ricognizione dei principali indicatori energetici ed emissivi per definirne lo stato dell'arte al 2022 (anno di riferimento per la costruzione del nuovo Piano), e la previsione al 2030 a politiche vigenti (scenario tendenziale).

Il PNIEC prevede cinque linee di intervento da svilupparsi in maniera integrata:

- De-carbonizzazione;
- Efficienza e sicurezza energetica;
- Sviluppo del mercato interno dell'energia;
- Ricerca e innovazione;
- Competitività.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	79 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

Il **Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)** gioca un ruolo centrale nella definizione del futuro della gestione dei rifiuti, inquadrando la termovalorizzazione come una tecnologia di transizione per il recupero energetico (produzione di calore ed energia elettrica) di frazioni non riciclabili, in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione.

Il termovalorizzatore di Forlì, dalla valorizzazione di rifiuti non riciclabili, incrementerà la produzione di energia; il progetto in esame, in linea con l'economia circolare, prevede la cessione di quota parte dell'energia prodotta alla vicina centrale di teleriscaldamento. E' prevista inoltre l'installazione di uno scambiatore di calore per recuperare un ulteriore quota parte dell'energia dai fumi in emissione.

### C.5.2 Piano Energetico Regionale dell'Emilia-Romagna (PER)

Il Piano Energetico Regionale (PER), approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 111 del 1° marzo 2017, rappresenta il documento di riferimento per le politiche regionali dell'Emilia-Romagna in materia di energia al 2030.

Attraverso il Piano, la Regione Emilia-Romagna fa propri gli obiettivi europei al 2020, al 2030 e al 2050 in termini di clima e di energia nelle strategie per lo sviluppo energetico regionale in quanto suddetti fattori sono considerati fondamentali per la definizione delle politiche regionali attinenti.

Al 2030, in particolare, gli obiettivi UE sono:

- riduzione delle emissioni climalteranti del 40% rispetto ai livelli del 1990;
- incremento al 27% della quota di copertura dei consumi finali lordi attraverso fonti rinnovabili;
- incremento dell'efficienza energetica al 27%.

Obiettivo europeo	Medio periodo (2020)				Lungo periodo (2030)		
	Target UE	Stato attuale (2014)	Scenario tendenziale	Scenario obiettivo	Target UE	Scenario tendenziale	Scenario obiettivo
Riduzione delle emissioni serra	-20%	-12%	-17%	-22%	-40%	-22%	-40%
Risparmio energetico	-20%	-23%	-31%	-36%	-27%	-36%	-47%
Copertura dei consumi finali con fonti rinnovabili	20%	12%	15%	16%	27%	18%	27%

**Figura 31 – PTA -Raggiungimento degli obiettivi UE clima-energia per l'Emilia-Romagna al 2020 e al 2030 negli scenari tendenziale e obiettivo (fonte: PER Emilia-Romagna)**

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	80 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

Con lo scopo di seguire le traiettorie di crescita delimitate dall'EU, il Piano individua due scenari energetici per la definizione della strategia regionale:

- scenario energetico “Tendenziale”: è lo scenario che tiene conto delle politiche europee e nazionali e degli sviluppi raggiunti fino a questo momento e, per questa ragione, non considera nuovi interventi ad alcun livello;
- scenario energetico “Obiettivo”: è lo scenario attuativo del PER e mira ad ottenere i traguardi prefissati dall'Unione Europea supportando l'introduzione di buone pratiche considerate praticabili nel territorio regionale.

Nel caso si monitorassero degli scostamenti da questo percorso, il PER prevede di intervenire prontamente attuando delle correzioni agli strumenti disponibili. Il PER evidenzia l'importanza del settore dell'energia rinnovabile nel secondo obiettivo generale, il quale indica come di fondamentale importanza l'apporto energetico proveniente da fonti rinnovabili per ottenere una green economy caratterizzata da basse emissioni. La Regione ritiene che i traguardi comunitari per le rinnovabili risultino raggiungibili già nello scenario tendenziale.

Per questa ragione il PER esplicita la necessità di potenziare le capacità del territorio e sviluppare le tecnologie più adatte in termini di impatto sull'ambiente e costi. In generale, la Regione si impegna a contribuire allo sviluppo delle rinnovabili sostenendo l'edificazione di impianti e il progresso delle nuove tecnologie, aggiornando la pianificazione per la localizzazione delle infrastrutture per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La termovalorizzazione è integrata nel sistema di gestione rifiuti per recuperare energia, allineandosi agli obiettivi di efficienza energetica e di riduzione dell'utilizzo delle discariche.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	81 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

**D VINCOLI****D.1 VINCOLI NATURALISTICI**

La Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità, attraverso la protezione di specie e habitat. Il termine “rete” denota che il sistema non tutela un semplice insieme di territori isolati tra loro, ma siti interconnessi, al fine di ridurre l'isolamento di habitat e di popolazioni e di agevolare gli scambi e i collegamenti ecologici.

La Rete Natura 2000 è stata istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (modificata successivamente con le Direttive 97/62/CE e 06/105/CE), nata per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario, ed è costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC), istituite dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, a cui si aggiungono le Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" (modificata successivamente con le Direttive 85/411/CEE, 91/244/CEE, 97/49/CE e 06/105/CE).

La Regione Emilia-Romagna, la quale si è dotata di un corpo normativo per la disciplina e la gestione dei siti ricadenti entro la Rete Natura 2000; si citano in particolare le seguenti norme:

- Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 (Titolo I, artt. da 1 a 9): “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali”;
- Legge Regionale n. 6 del 17 febbraio 2005 e successive modifiche (apportate agli artt. 11, 51 e 60 dalla L.R. 21 febbraio 2005 n. 10 e L.R. 6 marzo 2007 n. 4): “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree Naturali Protette e dei siti della Rete Natura 2000”;
- Deliberazione G.R. n. 1191 del 30 luglio 2007: “Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04”;
- Deliberazione G.R. n. 1224 del 28 luglio 2008: “Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	82 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

- Deliberazione G.R. n. 667 del 18 maggio 2009: “Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete natura 2000 (SIC e ZPS)”;
- Deliberazione G.R. n. 374 del 28 marzo 2011: “Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia-Romagna - Recepimento Decisione Commissione Europea del 10 gennaio 2011”;
- Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24: “Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”;
- Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13: “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Legge regionale 18 luglio 2017, n.16: “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”.


Poiché la costruzione della Rete Natura 2000 è un processo dinamico, le liste dei SIC sono periodicamente riviste dalla Commissione sulla base degli aggiornamenti inviati dagli Stati membri; la decisione della Commissione viene poi ratificata tramite decreti del Ministero della Transizione Ecologica.

L’ultimo aggiornamento, con la Delibera di Giunta regionale n. 1562/24), la Regione ha approvato l’istituzione di 8 nuovi siti e l’ampliamento di 19 siti già esistenti, che aggiungono in Emilia-Romagna esattamente 7.175 nuovi ettari di aree tutelate all’attuale rete Natura 2000.

**Com’è possibile osservare nella successiva figura, l’area di sito si colloca al di fuori di qualsiasi Area protetta (Parchi e Riserve naturali statali e regionali) e dei siti della Rete Natura 2000.**

I siti tutelati più vicini all’area in esame, come rappresentato nella figura a seguire, sono localizzati ad una certa distanza dal termovalorizzatore; il più vicino ZSC-ZPS Meandri del Fiume Ronco IT4080006 a circa 5 km.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	83 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	



**Figura 32 – Termovalorizzatore di Forlì, Siti della Rete Natura 2000 e Aree Protette [fonte: Geoportale della Regione Emilia-Romagna]**

In relazione alla distanza dai siti tutelati e alla natura del progetto, si escludono possibili interferenze sulle suddette aree in relazione al progetto in esame.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	84 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	

## **D.2 VINCOLO IDROGEOLOGICO**

Il vincolo idrogeologico, istituito dal R.D. 3267/1923 e tutt'ora in vigore, è lo strumento che consente la tutela di quelle aree che, a fronte di interventi di trasformazione comportanti movimentazione di terreno, sono passibili di dissesto in termini di stabilità dei versanti o di regimazione delle acque.

<sup>11</sup>Il Comune di Forlì, da proprio regolamento (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 12/5/2010 n. 59 il nuovo regolamento relativo al Vincolo Idrogeologico di cui R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ai sensi della Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 ed in conformità ai contenuti della Direttiva Regionale 11 luglio 2000 n. 1117), rappresenta le aree soggette a vincolo idrogeologico in specifica cartografia (riportata in stralcio a seguire).

Il vincolo Idrogeologico nel Comune di Forlì tutela le aree collinari fragili; l'area in esame non ricade in zone soggette a vincolo idrogeologico.

## **D.3 VINCOLI PAESAGGISTICI E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI**

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. rappresenta lo strumento legislativo più significativo nell'ambito dell'evoluzione della normativa italiana a seguito della sottoscrizione della Convenzione europea sul paesaggio, stipulata a Firenze il 20 ottobre 2000.


Il provvedimento ha determinato una semplificazione legislativa rispetto alla previgente disciplina, fornendo uno strumento per difendere e promuovere i beni culturali e paesaggistici nazionali, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali, e definendo in maniera irrevocabile i limiti dell'alienazione del demanio pubblico.

L'analisi del sistema dei vincoli paesaggistici, così come definiti dal D.Lgs. 42/2004, ha portato a verificare che nei pressi dell'area del termovalorizzatore si trova:

- Un corso d'acqua tutelato di cui all'art. 142, comma 1 lettera c), ossia il Fiume Ronco e rispettiva fascia di rispetto di 150 metri.
- Una chiesa (San Giovanni Battista e cimitero ad ovest).

<sup>11</sup> [https://www.comune.forli.fc.it/it/documenti\\_publici/vincolo-idrogeologico](https://www.comune.forli.fc.it/it/documenti_publici/vincolo-idrogeologico)

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	85 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	



**Figura 33 – Vincoli paesaggistici in area locale (fonte webGIS RER)**

In particolare, si osserva come l'area dell'impianto ricada esternamente alla fascia di tutela di 150 m dei corsi d'acqua.

TV 01 FC VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	23/03/2026	86 di 86
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	